Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 43

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 ottobre 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

SERVIZIO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2002, n. 0282/Pres.

Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 74, della legge regionale 3/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che l'Amministrazione regionale possa intervenire nella predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti di opere studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20/1999;

VISTO l'articolo 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ad Enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati, al fine di predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20/1999;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il cui articolo 30 dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3121 del 12 settembre 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 74, della legge regionale 3/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 settembre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) le anticipazioni finanziarie previste dall'articolo 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono di seguito denominate incentivi;

b) gli Enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi di ricerca, le società, gli imprenditori ed i professionisti singoli o associati che possono accedere agli incentivi, sono di seguito denominati attuatori;

c) gli attuatori che presentano domanda per ottenere incentivi sono di seguito denominati richiedenti;

d) gli studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20/1999, sono di seguito denominati studi.

Art. 2

Tipo di procedimento

1. Il procedimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Regolamento è di tipo valutativo e la procedura è a graduatoria, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Capo II del Titolo II.

Art. 3

Termini di attuazione

1. La domanda per l'ottenimento dell'anticipazione finanziaria deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno con le modalità indicate nella legge regionale n. 7/2000; le domande sono considerate come giunte in termini se spedite mediante raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine finale e giunte non oltre quindici giorni dal termine finale.

2. La formazione ed approvazione della graduatoria e del piano di riparto deve intervenire entro il 30 giugno.

3. L'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione deve intervenire entro il 31 ottobre.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono accedere agli incentivi del presente Regolamento gli Enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi di ricerca, le società, gli imprenditori ed i professionisti singoli o associati.

Art. 5

Criteri di ammissibilità

1. Al fine di non disperdere i finanziamenti per studi di limitato costo e di modesto impatto sociale, sono finanziati gli studi di opere pubbliche o di pubblica utilità di costo superiore a euro 150.000,00.

2. Gli incentivi sono concessi nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, gli incentivi sono concessi ed erogati secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nei limiti ivi previsti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il calcolo dell'aiuto si effettua con riferimento al tasso d'interesse effettivo globale medio per i finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le spese ritenute ammissibili devono essere strettamente connesse alla realizzazione dello studio di fattibilità.

Art. 6

Criteri e priorità

1. Gli incentivi sono prioritariamente concessi a favore di iniziative che non richiedono una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare l'equilibrio finanziario.

2. Gli incentivi sono concessi, in subordine, alle iniziative che richiedono una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare un equilibrio finanziario in misura percentuale minore.

3. In caso di parità nei criteri di cui ai commi 1 e 2, si valuta il numero di utenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al quale il servizio è destinato, con privilegio per il valore più alto.

4. In caso di ulteriore parità, si valuta il grado di valenza sociale del servizio.

5. In caso di ulteriore parità, si valuta il carattere sostitutivo o integrativo di servizi di competenza della P.A. carenti o del tutto inesistenti con privilegio qualora il servizio sia inesistente.

Art. 7

Domanda e documentazione

1. Le domande sono presentate al Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici, della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e devono essere compilate sullo schema di domanda allegato al presente Regolamento.

2. Alla domanda deve essere allegata una breve relazione firmata dal richiedente relativa allo studio per il quale si chiedono gli incentivi. I soggetti aventi natura di impresa devono anche presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa precedentemente alla data della domanda.

3. Qualora il richiedente non fornisca tutte le informazioni richieste nello schema di domanda allegato al presente Regolamento, l'Amministrazione regionale, fatte salve eventuali richieste di integrazione, valuterà la domanda di accesso agli incentivi sulla base degli elementi informativi forniti.

4. La domanda non firmata innanzi all'addetto a riceverla, può essere inviata già firmata a mezzo posta, tramite incaricato o via telefax, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, in considerazione dei ristretti termini per la formazione della graduatoria, gli attuatori potranno presentare domanda al fine di ottenere gli incentivi, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande indirizzate al Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici, devono pervenire entro le ore 16.30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

3. Alla formazione ed all'approvazione della graduatoria e del piano di riparto si provvede entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 9

Obblighi del beneficiario dell'incentivo

1. Il beneficiario dell'incentivo ha l'obbligo di provvedere alla rendicontazione della spesa secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000.

2. In particolare, i soggetti privati devono:

a) presentare idonea documentazione giustificativa della spesa;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a), per la rendicontazione è possibile presentare copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Il beneficiario dell'incentivo ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'anticipazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario dell'incentivo deve inviare una copia dello studio di fattibilità ed una relazione sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione.

5. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell'anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative.

Art. 10

Restituzione dell'anticipazione

1. Le anticipazioni finanziarie sono erogate in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

2. La restituzione dell'anticipazione avviene in due rate di uguale importo, la prima delle quali deve essere restituita entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione e la seconda deve essere restituita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/1996

1. I dati personali acquisiti con la domanda di accesso agli incentivi, sono trattati unicamente per le finalità previste dalla legge regionale 3/2002, articolo 6, comma 74.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Regolamento avviene nel rispetto della legge 675/1996.

Allegato

Schema di domanda per la concessione di anticipazioni finanziarie di project financing

Timbro protocollo a cura dell'Ufficio

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale dell'edilizia e
dei servizi tecnici
Servizio dell'Osservatorio degli Appalti
e degli Affari Giuridici in Materia di Lavori Pubblici
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

__/__ sottoscritt__[1] ____,

nat__ a[2] ________________________________, provincia di ____, il[3] ___/___/_____,

quale[4] ________________________________ della[5] ______________________

__________________________, codice fiscale/partita I.V.A. ____________________,

con sede in [6] ____, _____,

______________________________, _______ chiede l'anticipazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per l'importo di Euro ____________,___.

Dichiara di possedere i requisiti di cui al comma 74, dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

I dati relativi allo studio per il quale il sottoscritto richiede l'ammissione a contributo, sono:

Valore presunto dell'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare: Euro ______________,____;

Costo presunto dello studio di fattibilità: Euro ________________,____;

Compartecipazione finanziaria della pubblica amministrazione per assicurare l'equilibrio economico:

Euro ___________,___;

Utenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai quali è rivolto il servizio collegato all'opera da realizzare: Tipologia ______________________________ Numerosità ______;

Esiste già il servizio che si intende offrire? Si ☐ No ☐

Se si, indicare il presunto grado di soddisfacimento della domanda: _____%;

---

[1] Scrivere prima il cognome (da nubili se donne) e poi il nome.
[2] Scrivere il nome del comune o dello stato estero di nascita senza abbreviazioni.
[3] Scrivere la data di nascita nel formato GG/MM/AAAA
[4] Indicare il titolo in base al quale si è autorizzati a firmare la domanda (ad esempio, legale rappresentante).
[5] Questo campo deve essere compilato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società e professionisti associati e deve contenere la ragione sociale.
[6] Indicare nell'ordine il comune, la provincia, l'indirizzo comprensivo del numero civico ed il codice di avviamento postale;

Al fine di valutare il grado di valenza sociale dell'ipotesi di project financing, specificare l'opera da realizzare ed il servizio conseguentemente offerto: ______________________________

____

____

Ulteriori informazione <u>facoltative</u> che il richiedente ritiene utile comunicare

____

____

____

____

____

__/___ sottoscritt___ è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

____________________, li ___/___/______
Luogo Data

____
firma

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegati: relazione sullo studio e [7] dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996
I dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed informatici dalla Regione FVG, esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996, al quale si rinvia. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, con sede in via Giulia n. 75/1 a Trieste. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento e l'INSIEL S.p.A. con sede in via San Francesco d'Assisi n. 43 a Trieste.

[7] Solo i soggetti aventi natura di impresa devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2002, n. 0283/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, commi 4 - 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 1999).» che reca disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale che possono beneficiare di contributi annuali a sostegno della propria attività;

VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in cui si prevede che «la Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare permanente, fissa i requisiti minimi per il riconoscimento quale associazione culturale di interesse regionale»;

RITENUTO di definire attraverso un apposito Regolamento, i requisiti e le procedure per il riconoscimento del titolo di «Organismo culturale di interesse regionale»;

SENTITA la Commissione consiliare competente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2913 del 28 agosto 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 settembre 2002

TONDO

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale, con i relativi elementi e parametri di valutazione.

CAPO I

ORGANISMO CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2

(Riconoscimento)

1. Sono organismi culturali di interesse regionale, di seguito denominati organismi culturali, gli Enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che presentino i seguenti requisiti:

a) svolgere in modo stabile e consolidato, da almeno tre anni senza interruzione, una autonoma attività di produzione o offerta di servizi culturali, a carattere continuativo o periodico in uno degli ambiti indicati dall'articolo 3;

b) essere dotati di piena ed effettiva autonomia organizzativa e operativa;

c) offrire un servizio culturale qualificato, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, avente carattere di rilevante dimensione quantitativa ovvero di originalità e specificità qualitativa.

2. Non rientrano nella definizione di organismi culturali gli Enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi:

a) che svolgono attività a carattere altamente specialistico o espressamente rivolte a categorie particolari;

b) che destinano, per attività di offerta culturale al pubblico, una quota inferiore al 50% delle proprie risorse;

c) che operano come mero tramite di servizi o di attività culturali, ideate e gestite da altri soggetti, o la cui attività dipende in modo preponderante da apporti culturali e organizzativi esterni ad essi.

Art. 3

(Classificazione)

1. Ai fini del riconoscimento di organismo culturale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono classificati distintamente per categoria e per comparto omogeneo di attività all'interno di ciascuna categoria, secondo l'elencazione seguente:

a) Categoria A, comprendente le associazioni ed Enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: organizzazione di stagioni teatrali e musicali.

b) Categoria B, comprendente associazioni ed Enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del cinema, del teatro, della danza e del folklore; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: festival, rassegne e premi musicali e teatrali.

 2) Comparto 2: festival, rassegne e premi cinematografici.

 3) Comparto 3: concorsi strumentali e di musica da camera.

 4) Comparto 4: concorsi corali.

 5) Comparto 5: festival, rassegne e premi di danza.

 6) Comparto 6: festival, rassegne folkloristiche e rassegne di tradizione e cultura popolare.

c) Categoria C, comprendente associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: associazioni che svolgono attività espositiva e di laboratorio nelle arti figurative.

 2) Comparto 2: associazioni di cultura cinematografica.

 3) Comparto 3: istituti e associazioni di cultura e formazione musicale.

 4) Comparto 4: associazioni di cultura e formazione nelle arti dello spettacolo, del teatro e del teatro dialettale.

d) Categoria D, comprendente associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: complessi orchestrali di musica da camera.

e) Categoria E, comprendente associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: associazioni ed istituti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica.

f) Categoria F, comprendente istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridicrhe, economiche e sociali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

 1) Comparto 1: istituti di studio nelle scienze giuridiche, economiche e sociali.

 2) Comparto 2: istituti di studi storici.

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 4

(Criteri di valutazione)

1. La sussistenza dei requisiti di stabilità, di autonomia e di rilevanza culturale, è accertata mediante l'esame di elementi di documentazione oggettiva riferita ai seguenti criteri di valutazione:

a) corretto funzionamento degli organismi statutari e istituzionali;

b) adeguatezza della dotazione strutturale necessaria per l'attività;

c) equilibrio dell'assetto finanziario avuto riguardo alle fonti di entrata e all'articolazione delle voci di spesa;

d) dimensione e caratteristiche qualitative del programma culturale svolto.

2. Per la verifica della sussistenza dei requisiti, si fa riferimento alla documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

Art. 5

(Requisiti soggettivi)

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari:

1) lo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio;

2) la coerenza dell'attività culturale svolta con la categoria di appartenenza indicata all'articolo 3;

b) per l'adeguatezza della dotazione strutturale:

1) la disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività;

c) per l'aspetto finanziario con riferimento al bilancio preventivo e consuntivo:

1) la chiarezza e la trasparenza dell'articolazione voci di bilancio con particolare riguardo alle componenti rispettivamente indicate per le entrate e per le spese, nella parte finanziaria, lettere A, B, C, D e nella parte descrittiva, punti 1, 2, e 3 della scheda informativa di cui all'allegato A;

2) la presenza di entrate diverse da quelle del finanziamento regionale, per una quota non inferiore al 25% del totale. Tale quota è ridotta al 15% per le associazioni e gli istituti della categoria E;

3) l'equilibrio del bilancio tra le entrate e le uscite al lordo del contributo regionale.

Art. 6

(Requisiti relativi all'attività)

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività culturale svolta:

a) categoria A:

1) la durata della programmazione e la connessa disponibilità continuativa del teatro o dell'auditorium;

2) la funzione di riferimento dell'organismo culturale sull'area territoriale servita;

3) l'incasso rispetto alla media del settore;

4) la partecipazione finanziaria degli Enti Locali e di altre realtà economico-commerciali, dell'area di riferimento;

5) la stabilità dell'organizzazione e del personale occupato.

b) categoria B:

1) il carattere originale, tradizionale e specifico della rassegna;

2) la presenza della corrispondente direzione artistica di settore;

3) il livello qualitativo e l'ampiezza delle partecipazioni artistiche.

c) categoria C:

1) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare da numero delle iniziative, durata e continuità delle stesse, numero dei partecipanti e degli iscritti;

2) la presenza di direzioni artistiche di settore e la produzione dei servizi offerti, quali, in particolare, cataloghi, strumenti di documentazione permanente anche di tipo informatico;

3) l'interesse delle iniziative ed il conseguente impatto delle medesime sul territorio.

d) categoria D:

1) la stabilità per almeno un triennio dell'organico e della direzione artistica;

2) l'attività concertistica di interesse regionale, attestata in particolare dal numero di concerti e dall'area di circuitazione;

e) categoria E:

1) la dimensione quantitativa dell'attività, misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarità e dal loro ambito di attrazione;

2) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività culturale svolta, quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini, riviste;

f) categoria F:

1) la dimensione quantitativa e qualitativa del prodotto culturale, attestata in particolare dalla rilevanza e numero delle iniziative, dei convegni e dei corsi, dalla periodicità delle pubblicazioni e di altri documenti elaborati e, limitatamente al comparto 1, dallo specifico interesse regionale della materia trattata;

2) la presenza di collaborazioni scientifiche costanti;

3) l'assenza, o la ridotta rilevanza, di entrate commerciali proprie;

4) l'incidenza modesta di spese di funzionamento come individuate al punto 1 della parte finanziaria della scheda informativa di cui all'allegato A;

5) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statutari e alla partecipazione interna alla vita associativa, e la dotazione di strutture tecniche idonee, quali spazi, apparecchiature, mezzi.

Art. 7

(Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento)

1. L'accertamento positivo degli elementi evidenziati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di organismo culturale. Il mancato rispetto di tali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione.

2. Gli elementi di cui all'articolo 6 sono assunti come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attività ammessa a contribuzione e costituiscono criteri per la concessione del contributo regionale. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi.

CAPO III

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Art. 8

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi, senza finalità di lucro, operanti nei settori culturali individuati dall'articolo 3, che per la prima volta intendono chiedere il riconoscimento di organismo culturale, devono presentare domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via San Francesco, 37, 34133 Trieste, entro il 30 giugno di ciascun anno, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B.

2. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi che aspirano per la prima volta al titolo di organismo culturale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

a) scheda informativa di cui all'allegato A;

b) atto costitutivo e Statuto in copia conforme;

c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente;

d) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.

3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun Ente è tenuto a presentare ogni anno la seguente documentazione:

a) scheda informativa di cui all'allegato A;

b) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto e al conto consuntivo dell'Ente;

c) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.

4. In sede di prima applicazione, le associazioni, istituzioni, Enti ed organismi già riconosciuti ed inseriti nelle tabelle allegate alle leggi finanziarie regionali per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, sono riconosciuti ai sensi del presente Regolamento, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1.

5. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 9

(Rendicontazione, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, deve produrre, ai sensi dell'articolo 43, della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

3. Qualora il beneficiario sia un Comune o una Provincia, la documentazione di cui al comma 1 è sostituita, a norma dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

4. Con proprio decreto, il Direttore del Servizio delle attività culturali provvede alla concessione ed erogazione, in un'unica soluzione e in via anticipata, dell'importo assegnato per l'esercizio in corso, contestualmente all'approvazione del rendiconto del contributo erogato per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 10

(Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati)

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori a euro 77.000,00.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, in misura non inferiore ad un quarto dei beneficiari di ciascuna categoria di attività, gli assegnatari di contributi inferiori a euro 77.000,00.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare, nei tempi e secondo le modalità indicate dall'articolo 9, il contributo ricevuto, il Servizio delle attività culturali provvede a revocare il contributo in esame e a sospendere l'assegnazione del contributo in corso, secondo le modalità previste dalla legge regionale 7/2000.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Allegato A (articolo 5, comma 1; articolo, 6, comma 1; articolo 8, commi 2 e 3)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

ORGANISMI CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE
(LR 4/99, articolo 6, comma 4)

SCHEDA INFORMATIVA

DATI DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione completa e natura giuridica:

Anno di inizio attività:

Codice Fiscale:

Via:

Cap: Comune: Prov:

Telefoni:

Fax:

E-mail:

Legale Rappresentante/Presidente:

A. PARTE FINANZIARIA
(dati da consuntivo 2002)

Entrate		Spese	
Categorie/voci	**migliaia di euro**	**Categorie/voci**	**migliaia di euro**

A) Entrate proprie (Soci)			**1)** Spese funzionamento (Sede, costi generali di gestione)		
B) Entrate di natura commerciale (vendita biglietti, pubblicazioni, vendita servizi, ecc.)			**2)** Spese per specifiche iniziative e attività:	**2.1)** Compensi e rimborsi a collaboratori scientifici, esperti, attori, artisti ecc.	
C) Contributi pubblici:	**C1)** Regione			**2.2)** Acquisti di beni e servizi (comprese spese promozione,stampa,pubblicità)	
	C2) Stato			**2.3)** Altre spese (comprese spese per ospitalità, rappresentanza, ecc.)	
	C3) Altri Enti pubblici (Comune, Provincia, altri)		**3)** Accantonamenti, investimenti in beni e attrezzature permanenti		
D) Altre entrate (Sponsor privati, ecc.)					
TOTALE ENTRATE		€	**TOTALE SPESE**		€
			EVENTUALE DISAVANZO CORRENTE:		€

B. PARTE DESCRITTIVA

1. Dotazione strutturale:			
	Sede permanente:	Si ○	Di proprietà ○
			In affitto ○
			In uso gratuito ○
		No ○	

2. Personale:			
Collaboratori stabili:	volontari		

	n.	
	a pagamento n.		a tempo pieno n. tempo parziale n.

3. Patrimonio Bibliotecario o Archivistico			
	n. volumi/consistenza		
	pubblica fruibilità	si ○	no ○

4. Beni strutturali

Elencare le principali dotazioni strutturali dell'ente/associazioni quali computer, stampanti, scanner, proiettori, videoregistratori, televisori, arredi se di proprietà ecc...

Valore complessivo in migliaia di euro

5. Attività ed iniziative 2002

Fornire una sintetica elencazione e descrizione delle principali attività e iniziative realizzate nell'anno, evidenziando la rilevanza regionale o nazionale/internazionale delle medesime * e le eventuali collaborazioni instaurate con enti ed istituzioni culturali nazionali di interesse primario:

Allegato B. Fac-simile della domanda di riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale" (articolo 8, comma 1)

Alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura
via San Francesco, 37 - 34133 Trieste

Il sottoscritto................. nato a ....il............................
residente in .... via ....tel. .... nella sua qualità di legale rappresentante del[1] ....
....

con sede legale in via ....
e sede amministrativa/organizzativa in..
via...telefono n. .... fax n. ......e – mail
....
codice fiscale...
partita IVA ....
c/c bancario o postale ....
ABI...CAB............................

e composta da[2]:

chiede

che[3]
....

venga riconosciuta quale "Organismo regionale di interesse culturale".

Dichiara inoltre che[4] ...., come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività culturale, non persegue finalità di lucro.

Luogo e data ....

Firma del legale rappresentante
----

[1] La denominazione dell' ente, associazione ecc. deve essere indicata esattamente come iscritta nello statuto.
[2] elencare le cariche sociali.
[3] Idem come nota 1.
[4] Idem come nota 1.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 settembre 2002, n. 0293/Pres.

Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTO l'articolo 54, comma 1, della citata legge regionale che prevede la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

RITENUTO opportuno individuare con apposito Regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalità di concessione degli incentivi suddetti;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3105 del 12 settembre 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 settembre 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002.

Art. 2

(Definizione di pacchetto turistico)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario, di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, tra i quali itinerari e visite guidati, escursioni e servizi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali escursionistiche, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Art. 3

(Forma e requisiti del contratto di vendita del pacchetto turistico)

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento il contratto di vendita del pacchetto turistico deve avere la forma ed il contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della Direttiva 9/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"».

Art. 4

(Iniziative ammissibili)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative:

a) promo-commercializzazione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia quali workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre Regioni italiane e all'estero;

b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;

c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riferentisi esclusivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;

d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.

Art. 5

(Priorità)

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative di cui all'articolo 4 da realizzarsi sulle aree del territorio regionale a minore vocazione turistica e comunque nei centri regionali minori.

2. Ai fini di cui al comma 1, si tiene conto dell'effettivo movimento turistico nell'area interessata riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è prevista la realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo autorizzata ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 2/2002, deve contenere:

a) la descrizione dettagliata delle iniziative programmate, degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione;

b) l'indicazione dei soggetti che partecipano all'iniziativa con la descrizione della loro organizzazione aziendale e rete commerciale;

c) il preventivo analitico di spesa corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali far fronte all'onere non coperto dall'eventuale contributo;

d) i risultati attesi con l'iniziativa proposta e le modalità di riscontro degli stessi;

e) una dichiarazione dalla quale risulti che nelle forme esterne di comunicazione utilizzate e nei materiali prodotti, sarà utilizzato il «logo» commerciale della Regione Friuli Venezia Giulia «Regione Friuli Venezia Giulia Piaceri Senza Confini»;

f) i mercati di intervento e i segmenti di domanda prescelti;

g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che l'interessato non ha beneficiato, nei tre anni precedenti, di aiuti pubblici complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

Art. 7

(Criteri e modalità di concessione)

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di 51.646,00 euro per intervento.

2. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della documentazione di cui all'articolo 9 corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli eventuali ulteriori contributi «de minimis» concessi nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

3. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 20 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono riconosciute ammissibili le seguenti spese:

a) I.V.A. ed altre imposte;

b) spese relative all'acquisto di beni strumentali;

c) compensi ad amministratori e personale dipendente;

d) ogni spesa non attinente all'iniziativa.

Art. 9

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, il titolare o il legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo presenta:

a) una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;

b) una copia della documentazione di spesa annullata in originale, corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) un prospetto delle entrate accertate dettagliate relative alla vendita di pacchetti turistici effettuata nelle forme di cui all'articolo 3, conseguenti alla realizzazione delle iniziative per le quali il contributo è concesso.

Art. 10

(Norme finali)

1. In sede di prima applicazione, le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 54, comma 1 della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2002 possono essere presentate entro il 31 ottobre. Restano valide le domande già presentate purchè rientranti nelle finalità del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres.

Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 bis, 17 ter e 17 quater della legge regionale 3/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e disciplinano il conferimento alle Province, a decorrere dall'1 luglio 2002, di funzioni in materia d'incentivazione alla cooperazione sociale;

VISTO, in particolare, il comma 17 quater del sopra citato articolo 4, il quale dispone che i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province sono disciplinati con apposito Regolamento;

VISTO, altresì, l'articolo 11 bis della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, come introdotto dall'articolo 9, comma 76, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTA la decisione della Commissione del 20 settembre 2000, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il proprio decreto del 19 marzo 2001, n. 076/Pres., con cui è stato approvato il Regolamento concernente «Massimali contributivi in ESL ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.»;

RITENUTO di dare attuazione al sopra indicato comma 17 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, mediante l'emanazione di Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2839;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di cui all'articolo 4, comma 17 quater, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2002

TONDO

Regolamento di cui all'articolo 4, comma 17 quater, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 bis, 17 ter e 17 quater della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come introdotto dal comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 2

(Riparto dei fondi tra le Province)

1. I criteri di riparto tra le Province dei fondi relativi alle funzioni di cui all'articolo 1 sono determinati, ai sensi dell'articolo 4, comma 22 della legge regionale 3/2002, con la delibera della Giunta regionale di approvazione del programma di cui all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di lavoro.

Art. 3

(Priorità)

1. Le Province, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, determinano i criteri di priorità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 4 commi 17 bis e 17 ter della legge regionale 3/2002 e dal presente Regolamento.

Art. 4

(Domanda di accesso agli incentivi)

1. Le cooperative sociali interessate presentano la domanda di accesso agli incentivi alla Provincia nel cui territorio è stabilita la sede principale.

2. La domanda deve contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa ed il preventivo di spesa.

3. Qualora l'incentivo sia concesso secondo la regola del «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dalla cooperativa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Successivamente al provvedimento di concessione la Provincia richiede ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa cooperativa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 5

(Rendicontazione, sospensione, revoca e restituzione degli incentivi)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, si applica il Titolo II, Capo III della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7. Ai fini della sospensione, revoca e restituzione degli incentivi si applica il Titolo III, Capo II della stessa legge regionale 7/2000.

Art. 6

(Banca dati «de minimis»)

1. Le Province trasmettono alla banca data di cui all'articolo 38, comma 2 della legge regionale 7/2000 le informazioni concernenti gli incentivi concessi secondo la regola del «de minimis», con modalità da concordarsi con la Regione.

Art. 7

(Relazione annuale)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione esercitate dalla Regione, le Province presentano annualmente alla Direzione regionale competente in materia di lavoro una relazione concernente l'applicazione del presente Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni attuative emanate, agli interventi attuati, ai risultati ottenuti in particolare dal punto di vista occupazionale ed alle problematiche emerse.

CAPO II

INCENTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 17 BIS, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3/2002

Art. 8

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte alla sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992, purché non operanti nei settori di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 9

(Regime di aiuto)

1. Ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992, i contributi di cui al presente capo sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento le cooperative sociali che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 10

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisto, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di immobili aziendali;

b) acquisto di impianti, arredi e attrezzature;

c) acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento, diritti d'uso;

d) acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

CAPO III

INCENTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 17 BIS, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3/2002

Art. 11

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17 bis, lettera a) della legge regionale 3/2002 le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992.

Art. 12

(Regime d'aiuto)

1. Gli interventi di cui al presente capo devono rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 13

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisto, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di immobili aziendali;

b) acquisto di impianti, arredi e attrezzature;

c) acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento, diritti d'uso;

d) acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 14

(Intensità dell'aiuto)

1. Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 13 l'intensità dell'aiuto non deve superare:

a) il 15% per le piccole imprese;

b) il 7,5% per le medie imprese.

2. Quando l'investimento è effettuato in una zona ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'intensità dell'aiuto non deve superare l'8% ESN + 10% ESL per le piccole imprese e l'8% ESN + 6% ESL per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2001, n. 076/Pres., corrispondenti rispettivamente al 23,5% ESL per le piccole imprese e al 19,5% ESL per le medie imprese in caso di credito agevolato e al 22,5% ESL per le piccole imprese e al 18,5% ESL per le medie imprese in caso di contributo in conto capitale.

3. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50% del costo delle consulenze.

Art. 15

(Vincolo di destinazione e cumulo)

1. La cooperativa beneficiaria non può distogliere i beni immobili oggetto del contributo dalla loro destinazione per un periodo di cinque anni.

2. La cooperativa che ottiene una maggiorazione contributiva ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 è obbligata a mantenere i beni mobili oggetto di contributo nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per un periodo di cinque anni.

3. Gli incentivi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per la medesima iniziativa.

Art. 16

(De minimis)

1. Gli incentivi di cui al presente capo possono essere concessi anche secondo la regola «de minimis».

CAPO IV

INCENTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 17 BIS, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 3/2002

Art. 17

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento le cooperative sociali che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Art. 18

(Iniziative finanziabili)

1. Alle cooperative sociali di cui all'articolo 11 possono essere assegnati finanziamenti per le seguenti finalità:

a) copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992;

b) contributi per le spese relative al personale assunto dalle cooperative con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente;

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

Art. 19

(Spese ammissibili)

1. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono attuati nei confronti delle persone svantaggiate per le quali non siano previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono concessi per personale assunto a tempo indeterminato in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo della gestione aziendale.

3. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 sono concessi a fronte delle seguenti spese:

a) spese notarili e amministrative;

b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica.

CAPO V

INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALLA SEZIONE C DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, AI SENSI DEL'ARTICOLO 4, COMMA 17 BIS, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 3/2002.

Art. 20

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17 bis, lettera c) della legge regionale 3/2002, i consorzi tra cooperative sociali iscritti alla sezione C dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992.

Art. 21

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative concernenti servizi di consulenza riguardanti anche ricerche di mercato, sviluppo di reti commerciali ed informatiche, realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità, assistenza tecnica manageriale per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 22

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese concernenti i servizi di cui all'articolo 21 prestati a favore delle cooperative associate.

2. I servizi possono essere resi da personale del consorzio professionalmente idoneo o da consulenti esterni.

Art. 23

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento le cooperative sociali che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

CAPO VI

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 17 TER DELLA LEGGE REGIONALE 3/2002

Art. 24

(Iniziative finanziabili)

1. Le Province possono attuare direttamente progetti volti alla promozione della cooperazione sociale o finanziare analoghi progetti di altri soggetti pubblici o privati.

2. I progetti possono riguardare le seguenti iniziative:

a) realizzazione di convegni o altre manifestazioni di interesse della cooperazione sociale;

b) effettuazione di studi, indagini, ricerche anche di mercato, su temi di interesse della cooperazione sociale o di particolari settori di essa;

c) realizzazione e promozione di siti elettronici e reti informatiche destinati a favorire il commercio elettronico dei prodotti e dei servizi delle cooperative sociali.

Art. 25

(Regime di aiuto)

Qualora i progetti di cui all'articolo 24 prevedano finanziamenti a favore di imprese, si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2002, n. 0301/Pres.

Legge regionale 16/2002, articolo 7, comma 4. Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 contenente «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»;

ATTESO che l'articolo 7, comma 4 della menzionata legge regionale 16/2002 prevede che il Presidente della Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale provvede a costituire con decreto il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale;

VISTO l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 16/2002, il quale prevede che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale è presieduto dal Presidente della Regione ovvero su sua delega dall'Assessore regionale all'ambiente ed è composto:

a) dagli Assessori regionali all'ambiente, alla pianificazione territoriale, alle foreste, ai parchi, all'agri-

coltura, alla protezione civile e alla viabilità ed ai trasporti;

b) dai Presidenti delle Province territorialmente interessate o da Assessori da essi delegati competenti per materia;

RILEVATO che i bacini idrografici di rilievo regionale così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 16/2002 interessano i territori delle Province di Udine, Gorizia, Trieste e che il territorio della Provincia di Pordenone risulta invece interessato solamente da bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

PRESO ATTO che l'articolo 7, comma 2 della citata legge regionale 16/2002 prevede la partecipazione al Comitato istituzionale con funzioni consultive del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e del Segretario regionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione o suo rappresentante;

PRESO ATTO che l'articolo 7, comma 3, lettera f) della legge regionale 16/2002 attribuisce al Comitato istituzionale la competenza generale a regolamentare il funzionamento dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla legge medesima;

RITENUTO per quanto sopra esposto di costituire presso l'Autorità di bacino regionale il Comitato istituzionale;

DECRETA

E' costituito, presso l'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale di bacino con la seguente composizione:

Presidente

Il Presidente della Regione o quale suo delegato l'Assessore regionale all'ambiente;

Componenti

- l'Assessore regionale all'ambiente;
- l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;
- l'Assessore regionale alle foreste;
- l'Assessore regionale ai parchi;
- l'Assessore regionale all'agricoltura;
- l'Assessore regionale alla protezione civile;
- l'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti;
- il Presidente della Provincia di Gorizia o suo assessore delegato;
- il Presidente della Provincia di Trieste o suo assessore delegato;
- il Presidente della Provincia di Udine o suo assessore delegato.

Al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale partecipa con funzioni consultive il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e il Segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione o un suo rappresentante.

Le norme di funzionamento del Comitato istituzionale saranno emanate dal Comitato istituzionale stesso in ottemperanza dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 16/2002 nel rispetto della normativa vigente.

Le spese relative al funzionamento del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale saranno a carico dell'Autorità di bacino regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 ottobre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2002, n. 0305/Pres.

Legge regionale 23/1999, articolo 12. Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo. Sostituzione Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0130/Pres. del 7 maggio 2002, con il quale è stata costituita la Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999;

VISTA la nota prot. AGR/1-7/17741 del 10 settembre 2002, con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura designa il dott. Licio Laurino, Direttore del Servizio produzioni vegetali, quale rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura con funzioni di presidente, in sostituzione del dott. Eros Mauro;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3130 del 20 settembre 2002;

DECRETA

Il dott. Licio Laurino, Direttore del servizio produzioni vegetali, è nominato Presidente della Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo, quale rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura designato dal Direttore regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2002

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 agosto 2002, n. 1175.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - Misura C.3 - Azione 43. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di maggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 recante disposizioni sull'ordinamento della formazione professionale;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94, che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 18 aprile 2002 con la quale, tra l'altro, si delegano al Direttore regionale della formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse C, misura C.3, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Tirocini quale strumento di transizione dall'Università al Lavoro» rivolti a giovani e adulti in possesso del diploma di laurea o diploma universitario da non più di quatto mesi alla data di selezione;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 3 luglio 2001 fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.3 azione 43 è di euro 3.426,06 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 63.866,66 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 2509 del 12 luglio 2002 si è provveduto ad un rifinanziamento della misura C.3 azione 43 per un importo complessivo di euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 a valere sulle aree non obiettivo 2 e euro 125.000,00 a valere sulle aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che a seguito del rifinanziamento la nuova disponibilità risulta essere pari a euro 567.292,72, di cui euro 378.426,06 a valere sulle aree non obiettivo 2 e euro 188.866,66 a valere sulle aree non obiettivo 2;

VISTO il decreto n. 836/FP/DPF del 21 giugno 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile;

VISTI i progetti presentati dal 1° al 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 22.019,40;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 22.019,40;

CONSIDERATO che a seguito della presente prenotazione la disponibilità residua del bando per la misura C.3 azione 43 è di euro 356.406,66 a valere sulle aree non collocate in obiettivo 2 e di euro 188.866,66 a valere sulle aree collocate in obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 22.019,40.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 22.019,40.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 agosto 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Maggio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PW43EN - Tirocini

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.W, AZ.43 PROP.E OB.2 N - Tirocini quale strumento di transizione dall'Un

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ASSISTENTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E AL DIRETTORE GENERALE - P.C	200209766002	A.R.S.A.P. - ONLUS	2002	7.213,20	7.213,20
2	ADDETTA AL SERVIZIO COMMERCIALE BANCARIO	200209855004	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2002	7.511,28	7.511,28
3	CONSULENTE AZIENDALE - C.G.	200209886003	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2002	7.294,92	7.294,92
			Totale con finanziamento		22.019,40	22.019,40
			Totale		22.019,40	22.019,40
			Totale con finanziamento		22.019,40	22.019,40
			Totale		22.019,40	22.019,40

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Maggio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC3PW43EN	200209766001	ADDETTA ALLA CONTABILITA' E AL BILANCIO - BF	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	A.R.S.A.P. - ONLUS

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2002, n. 1323.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - Misura C.3 - Azione 43. Graduatorie dei progetti rifinanziati - mesi di febbraio, marzo e aprile.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 recante disposizioni sull'ordinamento della formazione professionale;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94, che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 18 aprile 2002 con la quale, tra l'altro, si delegano al Direttore regionale della formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse C, misura C.3, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Tirocini quale strumento di transizione dall'Università al lavoro» rivolti a giovani e adulti in possesso del diploma di laurea o diploma universitario da non più di quatto mesi alla data di selezione;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 3 luglio 2001 fino al 30 novembre 2002 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 2509 del 12 luglio 2002 si è provveduto ad un rifinanziamento della misura C.3, azione 43 per un importo complessivo di euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 a valere sulle aree non obiettivo 2 e di euro 125.000,00 a valere sulle aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che il suddetto rifinanziamento vale a coprire prioritariamente i progetti aventi titolo presentati nei mesi precedenti al presente provvedimento;

PRESO ATTO che per un mero errore materiale si è provveduto, con il decreto n. 1175/FP/DPF del 26 agosto 2002, all'approvazione dei progetti presentati nel mese di maggio, prima di provvedere al finanziamento dei progetti presentati nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2002, già approvati con i decreti 381/FP/DPF del 10 aprile 2002, 603/FP/DPF del 16 maggio 2002 e 836/FP del 21 giugno 2002, ma non ammessi al finanziamento a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando a favore delle aree non in obiettivo 2;

CONSIDERATO che a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di maggio, la nuova disponibilità risulta essere pari a euro 356.406,66 a valere sulle aree non obiettivo 2 e di euro 188.866,66 a valere sulle aree in obiettivo 2;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione

o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti formativi per complessivi euro 48.390,36;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 48.390,36;

CONSIDERATO che a seguito della presente prenotazione la disponibilità residua del bando per la misura C.3 azione 43 è di euro 308.016,30 a valere sulle aree non collocate in obiettivo 2 e di euro 188.866,66 a valere sulle aree collocate in obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti formativi per complessivi euro 48.390,36.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 48.390,36.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della nota con cui la Direzione regionale della formazione professionale comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo all'allegato 1, parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Aprile

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PW43EN - Tirocini

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.W, AZ.43 PROP.E OB.2 N - Tirocini quale strumento di transizione dall'Un

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ESPERTA IN PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA	200203519011	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	7.953,28	7.953,28
2	ESPERTO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	200203522001	CE.F.A.P.	2002	7.953,28	7.953,28
3	ESPERTA ATTIVITA' CULTURALI	200203522002	CE.F.A.P.	2002	10.933,87	10.933,87
4	ASSISTENTE AI CONTRATTI E AGLI AFFARI LEGALI IN ENTE LOCALE-MORAS VANIA	200205240001	A.R.S.A.P. - ONLUS	2002	7.218,07	7.218,07
5	OPERATORE DI AGENZIA VIAGGI	200205715001	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2002	7.118,66	7.118,66
6	ASSISTENTE ALLE ATTIVITA' LEGALI DEL COMUNE - CORSINI STEFANO	200207551001	A.R.S.A.P. - ONLUS	2002	7.213,20	7.213,20
			Totale con finanziamento		48.390,36	48.390,36
			Totale		48.390,36	48.390,36
			Totale con finanziamento		48.390,36	48.390,36
			Totale		48.390,36	48.390,36

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2002, n. 1324.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - Misura E.1 - Azione 94. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di giugno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 recante disposizioni sull'ordinamento della formazione professionale;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94, che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 18 aprile 2002 con la quale, tra l'altro, si delegano al Direttore regionale della formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1119 del 6 aprile 2001, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse E, misura E.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione «Misure di sostegno per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione» rivolti a donne disoccupate o inoccupate frequentanti un progetto formativo rientrante nell'attuazione del Programma, ivi comprese le work experiences e con esclusione delle attività di cui alle misure D.1 e D.2;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, con le seguenti scadenze: 29 giugno 2001 - 31 ottobre 2001 - 28 febbraio 2002;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 10 aprile 2002 si sono stabilite due ulteriori scadenze per la presentazione delle domande, rispettivamente per il 15 maggio ed il 14 giugno 2002 nell'ambito della disponibilità finanziaria residua dopo l'ultima scadenza del 28 febbraio 2002;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 855/FP/DPF del 27 giugno 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio;

VISTI i progetti presentati alla scadenza del 14 giugno 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 89 progetti formativi per complessivi euro 286.787,28;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 286.787,28;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura E.1 azione 94 è di euro 821.950,17 per l'anno 2000, di euro 1.807.599,15 per l'anno 2001;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 89 progetti formativi per complessivi euro 286.787,28.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 286.787,28.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	CORRALES MEDINA YOVANY	200210604001	C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE	2002	4.742,14	4.742,14
2	NOBILE ROBERTA	200210892001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.989,38	2.989,38
3	ABATI VANIA	200210892002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.989,38	2.989,38
4	BRESCIA ARIANNA	200210892003	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.989,38	2.989,38
5	ZAJA ROMINA	200210892004	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	3.299,22	3.299,22
6	ZAGOLIN LUCIA	200210892005	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.749,35	2.749,35
7	ZAMPARO IRIS	200210892006	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.749,35	2.749,35
8	MOLINARI LAURA	200210892007	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.491,15	2.491,15

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ROMANOVITCH SVETLANA	200210892008	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2002	2.749,35	2.749,35
10	ELENA FUMAI	200211033001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	3.005,80	3.005,80
11	CHIARA VERBITZ	200211033002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	3.005,80	3.005,80
12	EMILIA TOSCANO	200211033003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
13	FIOCCO RITA	200211033004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
14	LOUISE PAGLIARO	200211033005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
15	SIMONA LEPADATU	200211033006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
16	TIZIANA GERIN RICCOBON	200211033007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	SUSANNA RAGIONIERI	200211033008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
18	DANIELA LEDDA	200211033009	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
19	LAURA GIASSI	200211033010	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
20	DONATELLA STACUL	200211033011	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.747,60	2.747,60
21	BRAULIN FEDERICA	200211034001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
22	COLLENZ FLAVIA	200211034002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
23	IURMAN MICHELA	200211034003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
24	LAURENCIC MILENA	200211034004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.549,30	1.549,30

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	RIVOLT PAOLA	200211034005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.807,50	1.807,50
26	VIZIN SARA	200211034006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
27	ALESSI ELISA	200211034007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
28	VANONE NOELA	200211034008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
29	BARESI CRISTINA	200211034009	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
30	SEVERIN DENISE	200211034010	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	1.291,10	1.291,10
31	ZIRALDO MIRALDA	200211035004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	6.431,01	6.431,01
32	BISEGNA OLIVIA	200211036001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	3.034,73	3.034,73

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - *Misure di sostegno e servizi per consentire l'a*

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	CRISTANI MARINA	200211036002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.724,85	2.724,85
34	STRACQUADANIO FIORELLA	200211036003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	3.034,73	3.034,73
35	PIRAS GISELLA	200211036004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	2.724,85	2.724,85
36	EROGAZIONE VOUCHER N. 01	200211037001	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
37	EROGAZIONE VOUCHER N. 02	200211037002	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
38	EROGAZIONE VOUCHER N. 03	200211037003	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
39	EROGAZIONE VOUCHER N. 04	200211037004	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
40	EROGAZIONE VOUCHER N. 05	200211037005	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	EROGAZIONE VOUCHER N. 08	200211037008	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
42	EROGAZIONE VOUCHER N. 09	200211037009	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
43	EROGAZIONE VOUCHER N. 11	200211037011	IRES FVG	2002	2.572,45	2.572,45
44	EROGAZIONE VOUCHER N. 12	200211037012	IRES FVG	2002	3.368,50	3.368,50
45	EROGAZIONE VOUCHER N. 13	200211037013	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
46	EROGAZIONE VOUCHER N.14	200211037014	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
47	EROGAZIONE VOUCHER N. 16	200211037016	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
48	EROGAZIONE VOUCHER N. 17	200211037017	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
49	EROGAZIONE VOUCHER N. 18	200211037018	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
50	EROGAZIONE VOUCHER N. 22	200211037022	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
51	MARINA KONIC - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO - VOUCHER	200211042001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	5.779,47	5.779,47
52	SABRINA RIGUTTI - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO - VOUCHER	200211042002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	1.802,83	1.802,83
53	SABRINA RIGUTTI - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO - VOUCHER	200211042003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.721,51	3.721,51
54	VOUCHER - MARTELOSSI CRISTINA (TECNICO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA, FSE200110917035)	200211044001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	4.815,86	4.815,86
55	VOUCHER - SANDHYA TERESE DE LUISA (TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE, FSE200110917034)	200211044002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.619,90	3.619,90
56	BULFONE STEFANIA	200211055001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	6.230,24	6.230,24

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, *TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a*

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
57	OTTOGALLI PIERINA	200211055002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	5.610,50	5.610,50
58	ROTTARO MARIA TERESA	200211055003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.990,76	4.990,76
59	BERTOLISSIO CLAUDIA	200211055005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	2.625,38	2.625,38
60	CALLIGARIS ELISA	200211055006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	2.625,38	2.625,38
61	ROSCIUPKINA GALIA	200211055007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	2.625,38	2.625,38
62	BOBBERA ORIETTA	200211055008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.990,76	4.990,76
63	KISELEVA ELENA	200211055009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	5.610,50	5.610,50
64	BAMBA MANTEGBE	200211055010	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.990,76	4.990,76

3EE1AS94EN-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 N - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
65	SORANNA ELISABETTA	200211055011	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.990,76	4.990,76
66	GUION TIZIANA	200211055012	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.990,76	4.990,76
67	FINOCCHIARO MARIA ANGELA	200211055014	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	5.235,20	5.235,20
68	DALLA BONA EMANUELA	200211055015	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.202,30	4.202,30
69	TAHI EHUIA	200211055016	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.202,30	4.202,30
			Totale con finanziamento		217.813,69	217.813,69
			Totale		217.813,69	217.813,69

3EE1AS94ES-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 S - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	200101408008 VOUCHER 1	200210909001	IRES FVG	2002	2.194,73	2.194,73

3EE1AS94ES-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 S - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
2	VOUCHER - MATIZ FABIOLA	200210984001	CRAMARS	2002	3.719,47	3.719,47
3	LUCIA PARENZAN	200211023001	C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE	2002	4.096,46	4.096,46
4	CILLI ANTONIA	200211035001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	4.038,75	4.038,75
5	PLAZZOTTA CLAUDIA	200211035002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	4.038,75	4.038,75
6	MARTUCCI DIANA	200211035003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2002	4.555,20	4.555,20
7	EROGAZIONE VOUCHER N. 06	200211037006	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
8	EROGAZIONE VOUCHER N. 07	200211037007	IRES FVG	2002	3.368,50	3.368,50
9	EROGAZIONE VOUCHER N. 10	200211037010	IRES FVG	2002	3.368,50	3.368,50

3EE1AS94ES-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 S - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
10	EROGAZIONE VOUCHER N. 15	200211037015	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
11	EROGAZIONE VOUCHER N.19	200211037019	IRES FVG	2002	2.825,14	2.825,14
12	EROGAZIONE VOUCHER N. 20	200211037020	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
13	EROGAZIONE VOUCHER N. 21	200211037021	IRES FVG	2002	3.097,32	3.097,32
14	VOUCHER - FRANCA ADRIANA TECNICHE DI ANIMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, FSE200111673027)	200211044003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.703,18	3.703,18
15	VOUCHER - BUONGIORNO ROSALBA TECNICHE DI ANIMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, FSE200111673027)	200211044004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.338,04	3.338,04
16	VOUCHER - FILATOVA ELENA (TECNICHE DI ANIMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, FSE200111673027)	200211044005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.703,18	3.703,18
17	VOUCHER - DE MONTE LORETTA (TECNICHE DI ANIMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, FSE200111673027)	200211044006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.703,18	3.703,18

3EE1AS94ES-Inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 ACC, TIP.S, AZ.94 PROP.E OB.2 S - Misure di sostegno e servizi per consentire l'a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
18	VOUCHER - CELLA VALENTINA (TECNICHE DI ANIMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, FSE200111673027)	200211044007	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2002	3.338,04	3.338,04
19	LA PERA GIOVANNA	200211055004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	2.935,25	2.935,25
20	PRATTICO' ANTONIA	200211055013	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2002	4.202,30	4.202,30
			Totale con finanziamento		68.973,59	68.973,59
			Totale		68.973,59	68.973,59
			Totale con finanziamento		286.787,28	286.787,28
			Totale		286.787,28	286.787,28

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Giugno

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3EE1AS94EN	200211037023	VOUCHER CORSO "STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI" - N.23	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG
3EE1AS94EN	200211037024	VOUCHER CORSO"STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI" N.24	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG
3EE1AS94EN	200211037025	VOUCHER CORSO "STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI"- N.25	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG
3EE1AS94EN	200211037026	VOUCHER CORSO "STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI"- N.26	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG
3EE1AS94EN	200211037028	VOUCHER CORSO "STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI"- N.28	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3EE1AS94ES	200211037027	VOUCHER CORSO "STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI" N.27	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IRES FVG

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2002, n. 1331.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - Misura D.1 - Azione 57. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di maggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 716 dell'11 marzo 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 27 marzo 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sull'asse D, misura D.1 - «Interventi a favore delle parti sociali»;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle P.M.I. - azione 57 - Programmi di formazione per le parti sociali, rivolti agli operatori delle Organizzazioni sindacali confederali, delle Associazioni datoriali e degli Enti bilaterali;

CONSIDERATO che il citato avviso, prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 2 maggio 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 57 - «Programmi di formazione per le parti sociali», complessivi euro 200.000,00 per la realizzazione di seminari/convegni;

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, al 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 31.538,19;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 31.538,19;

CONSIDERATO che a seguito della presente prenotazione la disponibilità residua del bando per la misura D.1 azione 57 è di euro 168.461,81;

CONSIDERATO che gli interventi devono trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 31 maggio 2002 determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 31.538,19.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 31.538,19.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

Gli interventi devono trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione;

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Maggio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1SD57ENSEM

OB.3, AS.D, MIS.D1 SIS, TIP.D, AZ.57 PROP.E OB.2 N - Seminari/Convegni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	DALLO STATUTO DEI LAVORATORI ALLO STATUTO DEI LAVORI. QUADRI DI FLESSIBILITÀ NEL NUOVO MDL	200209412001	C.I.S.L.FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	14.036,40	14.036,40
2	LA FORMAZIONE NEGOZIATA. NUOVI CONTENUTI NEL SISTEMA CONCERTATIVO LOCALE.	200209412002	C.I.S.L.FRIULI VENEZIA GIULIA		2002	17.501,79	17.501,79
				Totale con finanziamento		31.538,19	31.538,19
				Totale		31.538,19	31.538,19
				Totale con finanziamento		31.538,19	31.538,19
				Totale		31.538,19	31.538,19

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2002, n. 1332.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - Misura D.1 - Azione 57. Graduatorie dei progetti approvati e finanziati - mese di giugno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 716 dell'11 marzo 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 27 marzo 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sull'asse D, misura D.1 - «Interventi a favore delle parti sociali»;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle P.M.I. - azione 57 - Programmi di formazione per le parti sociali, rivolti agli operatori delle Organizzazioni sindacali confederali, delle Associazioni datoriali e degli Enti bilaterali;

CONSIDERATO che il citato avviso, prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 2 maggio 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 57 - «Programmi di formazione per le parti sociali», complessivi euro 200.000,00 per la realizzazione di seminari/convegni;

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 1 e 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1331/FP/DPF del 23 settembre 2002, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, al 30 giugno 2002;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 15.539,30;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 15.539,30;

CONSIDERATO che a seguito della presente prenotazione la disponibilità residua del bando per la misura D.1 azione 57 è di euro 152.922,51;

CONSIDERATO che gli interventi devono trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 31 maggio 2002 determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 15.539,30.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
U.P.B. 15.3.43.1.1047 Cap. 5930 competenza 2002, euro 15.539,30.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 5

Gli interventi devono trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione.

Art. 6

- Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2002

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1SD57ENSEM

OB.3, AS.D, MIS.D1 SIS, TIP.D, AZ.57 PROP.E OB.2 N - Seminari/Convegni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	SEMINARIO SULL'EVOLUZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	200212119001	CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - SINDACATO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	2002	6.334,40	6.334,40
2	SEMINARIO SUI NUOVI LAVORI	200212119002	CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - SINDACATO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	2002	9.204,90	9.204,90
			Totale con finanziamento		15.539,30	15.539,30
			Totale		15.539,30	15.539,30
			Totale con finanziamento		15.539,30	15.539,30
			Totale		15.539,30	15.539,30

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 26 settembre 2002, n. AMB. 778/INAC/179. (Estratto).

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DELLA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO E AMBIENTALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta al p.a. Enos Ceschin nato a Codroipo (Udine) il 27 agosto 1961, residente a Zoppola fr. Orcenico sup. in via Casarsa, 58, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente.

Trieste, 26 settembre 2002

GUBERTINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 26 settembre 2002, n. AMB. 779/INAC/180. (Estratto).

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DELLA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO E AMBIENTALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta alla dott.ssa Michela Repetti nata a Udine il 14 novembre 1971, residente a Pradamano in via Baldasseria, 39, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente.

Trieste, 26 settembre 2002

GUBERTINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 26 settembre 2002, n. AMB. 780/INAC/181. (Estratto).

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DELLA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO E AMBIENTALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta al geom. Roberto Maluta nato a Schaerbeek Belgio il 6 agosto 1956, residente a Trieste in via Timignano, 36, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente.

Trieste, 26 settembre 2002

GUBERTINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 settembre 2002, n. EST. 827-D/ESP/4725. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Zoppola, per la realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), in località «Prà dei Risi».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Zoppola è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione del Piano citato in premessa:

Comune di Zoppola

1) Foglio 29, mappale 105, di are 1,70
da espropriare: mq. 170

Foglio 29, mappale 231, di are 3,78
da espropriare: mq. 378

Foglio 29, mappale 234, di are 45,68
da espropriare: mq. 4.568

Foglio 29, mappale 237, di are 4,84
da espropriare: mq. 484

Foglio 29, mappale 257, di are 17,83
da espropriare: mq. 1.783,
da espropriare in totale: mq. 7.383
indennità:
1/2 x mq. 7.383 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0044) = euro 38.776,99
euro 38.776,99 - 40% = euro 23.266,19

Ditta: Società Anonima Cotonificio Cantoni, con sede in Milano.

2) Foglio 29, mappale 64, di are 117,00
da espropriare: mq. 11.700,
indennità:
1/2 x mq. 11.700 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 58.528,67
euro 58.528,67 - 40% = euro 35.117,20

Ditta: Mussio Pierina, proprietaria per 1/2, Bomben Silvio, proprietario per 1/2.

3) Foglio 29, mappale 133, di are 150,00
da espropriare: mq. 15.000,
indennità:
1/2 x mq. 15.000 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0103) = euro 78.827,25 - euro 11,82 (oneri servitù di elettrodotto) = euro 78.815,43
euro 78.815,43 - 40% = euro 47.289,26

Ditta: Venier Luigia, proprietaria per 1/2, Maccor Pietro, proprietario per 1/2.

4) Foglio 29, mappale 71, di are 21,40
da espropriare: mq. 2.140

Foglio 29, mappale 134, di are 150,00
da espropriare, mq. 15.000
indennità:
1/2 x mq. 2.140 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0044) = euro 11.239,71 - euro 100,12 (onere servitù di elettrodotto) = euro 11.139,59
1/2 x mq. 15.000 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 78.786,75 - euro 827,42 (onere servitù di elettrodotto) = euro 77.959,33

euro (11.139,59 + 77.959,33) - 40% =euro 53.459,35

Ditta: Cecco Bruno.

5) Foglio 29, mappale 113, di are 84,60
da espropriare: mq. 8.460,
indennità:
1/2 x mq. 8.460 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 44.450,96 - euro 11,82 (oneri = euro 44.450,96 - 40% =euro26.670,58

Ditta catastale: Bomben Antonia, usufruttuaria per 4/36, Cassin Disma, usufruttuaria per 16/36, Lenarduzzi Fiorino, proprietario per 18/36, Lenarduzzi Leonide, proprietaria per 2/36, Lenarduzzi Maria, proprietaria per 2/36, Lenarduzzi Angela, proprietaria per 8/36, Lenarduzzi Luigia, proprietaria per 3/36, Lenarduzzi Paolo, proprietario per 3/36.

Ditta attuale: Cassin Disma, Lenarduzzi Fiorino, Leonide, Maria, Angela.

6) Foglio 29, mappale 72, di are 100,00
da espropriare: mq. 10.000,
indennità:
1/2 x mq. 10.000 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.524,50 - euro 474,20 (oneri servitù di elettrodotto) = euro 52.050,30
euro 52.050,30 - 40% = euro 31.230,18

Ditta: Polita Guido, proprietario per 1/2, Cristant Liliana, proprietaria per 1/2.

7) Foglio 29, mappale 112, di are 99,90
da espropriare: mq. 9.990,
indennità:
1/2 x mq. 9.990 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.471,98 - euro 1.775,99 (oneri servitù di elettrodotto) = euro 50.695,99

euro 50.695,99 - 40% = euro 30.417,59

Ditta catastale: Bomben Isaia, comproprietario, Bomben Ionne, comproprietaria.

Ditta attuale: Bomben Ionne.

8) Foglio 29, mappale 70, di are 40,40
da espropriare: mq. 4.040,

Foglio 29, mappale 111, di are 19,20
da espropriare: mq. 1.920,
indennità:
1/2 x mq. 4.040 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0075) = euro 21.225,15
1/2 x mq. 1.920 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 10.088,16
euro (21.225,15 + 10.088,16) - 40% =euro 18.787,99

Ditta: Bomben Augusta.

9) Foglio 29, mappale 20, di are 136,80
da espropriare: mq. 13.680

Foglio 29, mappale 262 di are 94,12
da espropriare: mq. 9.412

Foglio 29, mappale 77, di are 99,90
da espropriare: mq. 9.990,
indennità:
1/2 x mq. (13.680 + 9.412) x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 21.331,14
1/2 x mq. 9.990 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.471,98 - euro 712,36 (onere servitù di elettrodotto) = euro 51.759,62
euro (121.331,14 + 51.759,62) - 40% =
euro 103.854,46

Ditta: Lotti Antonio.

10) Foglio 29, mappale 78 di are 89,40
da espropriare: mq. 8.940

Foglio 29, mappale 90 di are 6,20
da espropriare: mq. 620

Foglio 29, mappale 163, di are 2,60
da espropriare: mq. 260,
indennità:
1/2 x mq. 8.940 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 46.973,00 - euro 681,08 (onere servitù di elettrodotto) = euro 46.291,92
1/2 x mq. (620 + 260) x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 4.622,16 - euro 14,28 (onere servitù di elettrodotto, su mapp. 90) = euro 4.607,88
euro (46.291,92 + 4.607,88) - 40% = euro 30.539,88

Ditta: Bean Marie Claire, proprietaria per 1/4, Cassin Angela, proprietaria per 3/4.

11) Foglio 29, mappale 79, di are 77,10
da espropriare: mq. 7.710,
indennità:
1/2 x mq. 7.710 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 40.510,27
euro 40.510,27 - 40% = euro 24.306,16

Ditta catastale: Pighin Dirce.

12) Foglio 29, mappale 159, di are 40,30
da espropriare: mq. 4.030

Foglio 29, mappale 164, di are 2,20
da espropriare: mq. 220

Foglio 29, mappale 165, di are 8,40
da espropriare: mq. 840,
indennità:
1/2 x mq. 4.030 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0103) = euro 21.178,25
- euro 316,29 (onere servitù di elettrodotto) = euro 20.861,96
1/2 x mq. 220 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 1.155,54
1/2 x mq. 840 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 4.413,57 - euro 22,99 (onere servitù di elettrodotto) = euro 4.390,58
euro (20.861,96 + 1.155,54 + 4.390,58) - 40% =
euro 15.844,85

Ditta: Martinuzzi Gianni.

13) Foglio 29, mappale 80, di are 63,70
da espropriare: mq. 6.370,
indennità:
1/2 x mq. 6.370 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0049) = euro 33.458,11
euro 33.458,11 - 40% = euro 20.074,87

Ditta: Battiston Giovanni.

14) Foglio 29, mappale 81, di are 283,20
da espropriare: mq. 28.320

Foglio 29, mappale 85, di are 19,90
da espropriare: mq. 17

Foglio 29, mappale 86, di are 284,70
da espropriare: mq. 4.384

Foglio 29, mappale 91, di are 347,70
da espropriare: mq. 34.770

Foglio 29, mappale 118, di are 20,30
da espropriare: mq. 980

Foglio 29, mappale 84, di are 21,80
da espropriare: mq. 59,
indennità:
1/2 x mq. (28.320 + 17 + 4.384 + 34.770 + 980) x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 359.763,75 - euro 4.721,77 (onere servitù di elettrodotto) = euro 355.041,98

1/2 x mq. 59 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0103) = euro 310,05 - euro 9,69 (onere servitù di elettrodotto) = euro 300,36

euro (355.041,98 + 300,36) - 40% = euro 213.205,40

Ditta: Panciera Di Zoppola Gambara Giovanni Prospero, per i propri diritti, Balbo Di Vinadio Maria Beatrice, usufrutturia in parte.

15) Foglio 29, mappale 19, di are 5,50
da espropriare: mq. 550

Foglio 29, mappale 103, di are 4,00
da espropriare: mq. 400,
indennità:
1/2 x mq. (550 + 400) x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0044) = euro 4.989,59

euro 4.989,59 - 40% = euro 2.993,75

Ditta catastale: Petris Giovanni Battista, compr., Petris Giacomo, comproprietario.

Ditta attuale: Bomben Felice, Petris Nerio.

16) Foglio 29, mappale 96, di are 7,20
da espropriare: mq. 720

Foglio 29, mappale 119, di are 8,50
da espropriare: mq. 850,
indennità:
1/2 x mq. (720 + 850) x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0044) = euro 8.245,95

euro 8.245,95 - 40% = euro 4.947,57

Ditta catastale: Petris Luisa, proprietaria, Isonio Maria Angela, usufruttuaria parziale.

Ditta attuale: Petris Luisa.

17) Foglio 29, mappale 162, di are 51,00
da espropriare: mq. 5.100,
indennità:
1/2 x mq. 5.100 x (V. V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0085) = euro 26.796,68 - euro 360,58 (onere servitù di elettrodotto) = euro 26.436,10

euro 26.436,10 - 40% = euro 15.861.66

Ditta: Martinuzzi Fausta.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 25 settembre 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 3 ottobre 2002, n. 591/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - I pubblicazione 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI
AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

VISTO l' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO in particolare, l'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000, concernente «Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria», in base al quale:

- possono concorrere al conferimento degli incarichi, negli ambiti territoriali carenti resi pubblici:
  a) i medici convenzionati, che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento;
  b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2002;
- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
  - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli, predisposta a livello regionale;
  - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito territoriale dichiarato carente, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
  - attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

PRESO ATTO del verbale della riunione tenutasi, il 6 marzo 2000, presso la Direzione regionale della sa-

nità e delle politiche sociali, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, F.I.M.M.G. e S.I.Me.T., dal quale risulta che:

- per quanto attiene al disposto di cui all'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, l'assegnazione degli incarichi, di cui trattasi, deve avvenire applicando le percentuali indicate nella norma finale n. 5 dello stesso D.P.R. Pertanto, il 67% degli incarichi sarà assegnato ai medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, il 33% ai medici in possesso del titolo equipollente;
- per quanto attiene all'assegnazione dei posti, al fine di garantirne un'equa suddivisione, anche in relazione alle località prescelte:
  - si provvede tramite un'unica graduatoria, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indicando i primi con un asterisco;
  - viene convocato, per primo, il medico con punteggio più alto, a prescindere dall'appartenenza al gruppo dei medici in possesso dell'attestato o di titolo equipollente. E' poi, convocato il medico con il punteggio più elevato, appartenente al gruppo diverso da quello del primo medico convocato;
  - si procede, quindi, alternativamente, alla convocazione dei medici del primo e del secondo gruppo, fino all'esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle percentuali di riserva;

PRESO ATTO che, ai fini dell'assegnazione degli ambiti territoriali carenti, sono pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 31 luglio 2002, degli anzidetti ambiti carenti, n. 56 domande, tutte accolte;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - prima pubblicazione per l'anno 2002 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000.

2. Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 3 ottobre 2002

STUMPO

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria
Prima pubblicazione per l'anno 2002

N. progressivo medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	N. progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2002 (articolo 20, comma 7, lettera a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (articolo 20, comma 7, lettera b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 20, comma 7, lettera c, D.P.R. 270/2000)	Punteggio totale	Ambiti territoriali carenti scelti
1		PICCINI Gabriele	61,50		20	81,50	Muggia, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Fiume Veneto, Cordenons
2		TOMAT Gabriele	57,80		20	77,80	Tricesimo
	1	MANSUTTI Paola*	36,10	5	20	61,10	Tricesimo
3		BRAIDA Fabiana	33,00		20	53,00	S. Quirino, Tricesimo, Fagagna, Pasian di Prato, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
4		DIPLOTTI Leo	32,30		20	52,30	Tricesimo, Ruda - Villa Vicentina, Fagagna, Torviscosa
	2	PERRONE Giuseppe*	28,20		20	48,20	S. Quirino, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Fagagna, Tricesimo
	3	DI PINTO Rosanna*	19,80	5	20	44,80	Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
5		CAPOBIANCO Gaetano	24,30		20	44,30	Paularo
	4	VERSA Dejan*	18,10	5	20	43,10	Trieste
6		RUSTJA Goran	16,90	5	20	41,90	Gorizia
7		AVETA Alfredo	20,80		20	40,80	Tricesimo, Pasian di Prato, Fagagna

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

8		MORETTI Vincenzo	15,75	5	20	40,75	Trieste
	5	BASSO Antonio*	14,10	5	20	39,10	Fiume Veneto
	6	PISANÒ Marco*	17,70		20	37,70	Paularo, Tricesimo, Fagagna, Gorizia
9		SUKKAR Ahmad	17,10		20	37,10	Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Zoppola, Cordenons, Caneva
	7	BASTIANINI Maria Letizia*	16,60		20	36,60	Trieste
	8	SCIMONETTI Vincenzo*	11,50	5	20	36,50	Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	9	BUCUR Ileana Carmen*	11,05	5	20	36,05	Zoppola
	10	COSSANO Ada Malvina*	15,85		20	35,85	Trieste
	11	PECAR Nives*	15,80		20	35,80	Trieste
10		MORETTI Vincenzo	15,75		20	35,75	Muggia
	12	CAPPITELLI Gianna*	10,40	5	20	35,40	Trieste
11		ALIOTTA Saverio	9,95	5	20	34,95	Trieste
12		ISRAEL Giuseppe	9,70	5	20	34,70	Trieste
	13	RUFOLO Alessandro*	9,30	5	20	34,30	Trieste
	14	BASSO Antonio*	14,10		20	34,10	S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone Pasiano di Pordenone, Cordenons, Caneva
13		PAGONI Gilberto	9,00	5	20	34,00	Trieste
	15	RICHER Maria Paola*	9,00	5	20	34,00	Ruda - Villa Vicentina
14		PATRIAN Andrea	13,70		20	33,70	S. Quirino, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Pasiano di Pordenone, Zoppola
	16	ACAMPORA Giosuè*	13,40		20	33,40	S. Quirino
15		BERGNACH Barbara	12,75		20	32,75	Pasian di Prato

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	17	ROMOR Andrea*	7,50	5	20	32,50	Cordenons
16		IVANCICH Nadia	7,40	5	20	32,40	Trieste
	18	CODUTTI Rolando*	12,10		20	32,10	Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo
17		SIMONELLA Cinzia	11,50		20	31,50	Pasiano di Pordenone, Fiume Veneto, Zoppola, Cordenons, S. Quirino, Caneva, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	19	BUCUR Ileana Carmen*	11,05		20	31,05	Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Cordenons
	20	CAPPITELLI Gianna*	10,40		20	30,40	Muggia
18		ALIOTTA Saverio	9,95		20	29,95	Muggia
19		ISRAEL Giuseppe	9,70		20	29,70	Muggia
	21	RUFOLO Alessandro*	9,30		20	29,30	Muggia
20		PAGONI Gilberto	9,00		20	29,00	Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	22	NICOLINI Alessandro*	9,00		20	29,00	Fagagna, Pasian di Prato, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Zoppola, Fiume Veneto, Cordenons, Torviscosa, Paularo, Tricesimo, S. Quirino

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	23	RICHER Maria Paola*	9,00		20	29,00	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	24	DE TINA Tamara*	8,30		20	28,30	Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa
21		LODOLO Cristina	2,90	5	20	27,90	Fiume Veneto
22		SNIDERO Carlo	7,80		20	27,80	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	25	ROMOR Andrea*	7,50		20	27,50	Caneva, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
23		IVANCICH Nadia	7,40		20	27,40	Muggia, Paularo, Gorizia
24		ABOU - HEIF Ehab	6,95		20	26,95	Trieste, Muggia, Gorizia, Ruda - Villa Vicentina, Pasian di Prato

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

25		ZUCCARO Giovanni	6,00		20	26,00	Cordenons, Fiume Veneto, S. Quirino, Caneva, Pasiano di Pordenone, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina
26		FAGOTTO Daniela	5,20		20	25,20	Gorizia, Ruda - Villa Vicentina, Torviscosa
27		MAHDAVI Darounkalai Ali	3,20		20	23,20	Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola
28		LODOLO Cristina	2,90		20	22,90	S. Quirino, Zoppola, Cordenons, Pasiano di Pordenone, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
29		BISIANI Fabrizio	1,90		20	21,90	Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Zoppola
30		VENTRONI Maria Giovanna	1,80		20	21,80	Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina
31		DE ANGELIS Pio	1,70		20	21,70	Caneva, Cordenons, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone
32		DI BARTOLO Giuseppe	16,40			16,40	Paularo
33		PORCELLO Giuseppe	15,45			15,45	Paularo

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

34		PAPICCIO Antonio	11,75			11,75	Trieste, Muggia, Gorizia, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino
	26	COSTANTINO Gennaro*	11,10			11,10	Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, Trieste, Muggia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Gorizia
35		LATONE Salvatore	10,95			10,95	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
	27	GRECO Nadya*	9,90			9,90	Trieste, Muggia
	28	PAOLANTONIO Ettore*	7,90			7,90	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	29	MEMEO Giovanna*	7,70			7,70	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
36		FARMANI Aliosat	7,20			7,20	Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Zoppola, Cordenons, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
37		PENNISI Grazia	5,90			5,90	Torviscosa, Fagagna, Paularo
38		LIONE Carlo Felice	3,00			3,00	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone
39		ISERNIA Pasquale	2,40			2,40	Trieste, Muggia, Gorizia, Paularo, Fagagna, Pasian di Prato, Tricesimo, Torviscosa, Ruda - Villa Vicentina, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, S. Quirino, Zoppola, Ambito di Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI PORDENONE 25 settembre 2002, n. 3527.

Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte).

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE
DELLE PIANTE DI PORDENONE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonchè il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante misure per la «lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonchè alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2002 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in una ristretta zona della Provincia di Pordenone;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della zona di sicurezza, contemperando le necessità di massima precauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

DECRETA

1. In Provincia di Pordenone è individuato un focolaio di diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 41, 42, 50, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 e 71 della Sezione «A» del Comune di Aviano;
- al foglio di mappa n. 23 del Comune di Budoia;
- ai fogli di mappa n. 5, 7, 8 e 9 del Comune di Roveredo in Piano;
- ai fogli di mappa n. 1, 2, 3 e 4 del Comune di Fontanafredda.

2. Nel focolaio, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori del focolaio stesso piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchia»;
- è fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella di mais prima del 1° ottobre;
- è fatto divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- è fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sè stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva al 1° luglio;
- è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante (O.M.P.).

3. Attorno alla zona di focolaio individuata al precedente punto 1, viene istituita una «zona di sicurezza», comprendente i terreni, riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 74 e 75 della sezione «A» e n. 63 e 64 della sezione «B» del Comune di Aviano;
- ai fogli di mappa n. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del Comune di Fontanafredda;
- ai fogli di mappa n. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 del Comune di Roveredo in Piano;
- ai fogli di mappa n. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Comune di Budoia;
- ai fogli di mappa n. 14, 20, 29, 30, 38, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del Comune di San Quirino.

All'interno della «zona di sicurezza» verranno assunte iniziative al fine di incoraggiare i proprietari di terreni ad adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento della «zona di focolaio».

4. L'O.M.P., sulla base dell'andamento climatico stagionale nonchè della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al punto 2. A tal fine le aziende interessate

dovranno avanzare motivata richiesta all'O.M.P. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

5. L'attuale situazione fitosanitaria in provincia di Pordenone è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

Pordenone, 25 settembre 2002

FRAUSIN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2002, n. 1540.

Indirizzi politici del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi formulati ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni. Relazione programmatica - Anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002);

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 - Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002;

RITENUTO di definire gli obiettivi ed il programma di attività annuale del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1 bis, della predetta legge regionale 18/1996 dispone, tra l'altro, che è in ogni caso esclusa dai programmi l'effettuazione di spese obbligatorie, e che le spese stanziate sul capitolo 1529, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.391, nonostante l'attuale classificazione prevista in bilancio, hanno natura obbligatoria;

RITENUTO di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, il Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi alla gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli 1490 e 1491, rispettivamente pari a euro 500.000,00 ed euro 50.000,00, dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.391, relative agli oneri connessi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.);

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'allegato documento quale parte integrante della presente deliberazione riguardante gli obiettivi, i programmi, le risorse finanziarie, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa nell'anno 2002 del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

- di non comprendere all'interno del programma del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi la gestione del capitolo 1529 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.391, in quanto trattasi di spesa obbligatoria;

- di delegare il Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, ad operare per l'anno 2002 le scelte di gestione delle risorse finanziarie, pari a euro 500.000,00 per il capitolo di spesa n. 1490 e 50.000,00 euro per il capitolo di spesa n. 1491 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.391, relative agli oneri connessi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Indirizzi politici formulati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - Relazione programmatica.

Indirizzo politico-amministrativo

A seguito dell'avvio del processo di decentramento fiscale si assiste, in questo periodo, ad un progressivo allargamento dell'autonomia finanziaria regionale che costituisce uno degli elementi fondamentali per l'autonomia politica nonché uno dei presupposti per la concreta responsabilizzazione politica e gestionale dei livelli di governo regionale.

Tale processo, volto a fornire sempre maggiore autonomia al sistema di finanziamento regionale, si contraddistingue fondamentalmente per l'intento di legare

le risorse a disposizione delle regioni alle basi imponibili insistenti sui propri territori.

Nell'ambito del citato processo di decentramento fiscale, specificatamente finalizzato all'ampliamento del potere di autogoverno delle risorse finanziarie, la Regione è, inoltre, chiamata a ridefinire la portata della funzione tributaria ai fini dell'assunzione di un ruolo attivo nella gestione dei tributi propri.

In tale contesto, l'indirizzo espresso dall'organo di governo regionale è stato, infatti, nel senso di una gestione autonoma del sistema del prelievo fiscale nell'ambito delle risorse proprie regionali mediante l'utilizzazione dei margini di autonomia tributaria riservati alla Regione sia dallo Statuto che dalle leggi statali di settore.

A tal fine si è ritenuto opportuno compiere delle scelte che hanno implicato uno sforzo organizzativo e gestionale tendente da un lato a non appesantire l'apparato burocratico regionale e dall'altro a realizzare una struttura in grado di gestire l'autonomia tributaria regionale con professionalità.

Con queste premesse è stato istituito il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, ex articolo 8, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, che rappresenta la fase finale di un disegno volto a ricondurre nell'ambito di un apposito ufficio regionale, tutta l'attività concernente sia lo studio e la ricerca, che la gestione e l'attuazione della fiscalità regionale, raccogliendo le consegne da una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, incardinata nel Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate presso la Ragioneria generale, che, dal settembre 1998 al luglio 2001 ha, di fatto, svolto tutte le attività propedeutiche alla suddetta istituzione.

Più specificamente, tale Servizio, dovrebbe, in sostanza, costituire la testa di ponte tra l'autonomia finanziaria regionale ed il governo della stessa finanza regionale, quale centro di manovra della leva tributaria, in un sistema che tende verso la totale responsabilizzazione su tutti i tributi di propria competenza.

Relazione programmatica

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, come sopra accennato, è stato istituito con l'articolo 8, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, ma è divenuto operativo soltanto con la nomina del Direttore avvenuta il 23 gennaio del corrente anno.

Per quanto concerne il personale, tale struttura, allo stato attuale, si compone, oltre che del Direttore del Servizio, di tre dipendenti con qualifica di consigliere, con contratto a tempo determinato (due anni più due), di cui due con profilo professionale giuridico amministrativo legale e uno con profilo professionale programmatico statistico, di uno con qualifica di segretario e di due dipendenti con qualifica di coadiutore.

Tale dotazione di personale, dovuta alla recente operatività del Servizio, dovrà essere ampliata anche in relazione all'attivazione dei comandi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e ciò ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali assume particolare rilievo, stante la diretta responsabilità sui tributi di propria competenza, quello della trasparenza nella gestione dei rapporti con i contribuenti.

1. COMPETENZE

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;

b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

d) collabora con le altre strutture competenti per l'elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;

e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il corpo della Guardia di finanza e con le altre Regioni e Province autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;

f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;

g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.

2. OBIETTIVI

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi rappresenta nell'ambito dell'Amministrazione regionale il referente per la gestione dei tributi di propria competenza ed in tale veste si prefigge di improntare la propria attività al raggiungimento delle seguenti finalità che costituiscono i criteri direttivi base per il corretto funzionamento della struttura tributaria:

- miglioramento del rapporto con il contribuente;
- economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dei tributi;

- semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;
- armonizzazione delle procedure applicative delle imposte e dei tributi;
- trasparenza dell'attività amministrativa tributaria.

3. PROGRAMMA

Premesso che il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, nella fase iniziale ha dovuto porre in essere tutte le attività necessarie a rendere pienamente operativa una struttura di nuova istituzione, nell'ambito delle proprie competenze il Servizio svolge sia attività connesse allo studio e alla ricerca in materia di fiscalità regionale sia attività propriamente legate alla gestione dei tributi regionali.

In riferimento alla prima tipologia di attività risulta indispensabile rilevare come questa costituisca un supporto essenziale, sia all'interno di un progetto di sviluppo dell'assetto finanziario regionale, sia ai fini della pronta formulazione di pareri in ordine all'applicazione della normativa tributaria regionale. Con particolare riguardo a quest'ultima attività le funzioni che il Servizio porrà in essere concernono l'analisi interpretativa della normativa sia nazionale che regionale relativa ai tributi spettanti alla Regione, l'esame delle problematiche concrete nascenti dall'attuazione della legislazione sulle manovre tributarie regionali e la ricerca delle soluzioni conformi al dettato legislativo, l'assistenza diretta al contribuente, nonché lo studio, sia sul piano giuridico che finanziario, propedeutico all'esercizio delle facoltà di variazione delle aliquote previste dalla normativa vigente, studio questo, peraltro, implicante l'elaborazione dei dati riportati nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto attiene propriamente alla gestione dei tributi regionali (I.R.A.P., Addizionale regionale all'I.R.P.E.F., Ecotassa, Contributo al S.S.N. sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti) il Servizio è chiamato a svolgere sia adempimenti di natura amministrativa che finanziario-contabile. Le attività maggiormente complesse investono la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quale il Servizio effettua, tra l'altro, il monitoraggio dei flussi contabili anche mediante la verifica dei versamenti effettuati sugli appositi conti, l'analisi delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, la ricezione dei processi verbali di constatazione eseguiti dalla Guardia di finanza, il ricevimento delle dichiarazioni rese dai contribuenti per il rispetto della normativa comunitaria sul «de minimis», lo svolgimento della relativa istruttoria e l'inoltro di dette dichiarazioni al competente Servizio autonomo per il controllo comunitario, ai fini della tenuta della apposita banca dati. Per quanto concerne l'attività relativa all'applicazione della normativa comunitaria disciplinante il regime di aiuti «de minimis», il Servizio, per consentire l'omogeneità delle dichiarazioni rese dai contribuenti, provvederà a redigere un modello base, accompagnato dalle relative istruzioni esplicative, la cui diffusione verrà effettuata mediante la predisposizione di apposita circolare, previa deliberazione della Giunta regionale.

Con lo scopo di sopperire all'incertezza relativa al computo del periodo di riferimento per il calcolo del massimale previsto dal Regolamento CE sugli aiuti «de minimis», con riguardo alle riduzioni di aliquota disposte con le leggi finanziarie regionali, sarà, inoltre, necessario predisporre un'apposita norma. A tal fine si dà mandato al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi per la preparazione del testo normativo che individui nella chiusura del periodo d'imposta il termine di riferimento per il computo del beneficio.

Delega al Direttore per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996).

Il Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi viene delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alle scelte di gestione delle risorse finanziarie relative a tutte le unità previsionali di base e a tutti i capitoli di spesa cui fa riferimento il presente programma.

Unità previsionale di Base 52.3.16.1.391 Oneri connessi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive

1. Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'I.R.A.P. e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento.

Articolo 9, commi 1, 6, legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - aut. fin.: articolo 19, comma 4, legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, articolo 8, comma 76, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 9, commi 66, 84, legge regionale finanziaria 2002.

Risorse

Capitolo	Stanziamento
1490	500.000,00 euro

Programma.

La legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 dispone, all'articolo 8, che le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), nonché del

relativo contenzioso previste dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dai competenti organi della Regione anche mediante la stipulazione di convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Il successivo articolo 9 della citata legge aggiunge, inoltre, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle predette attività nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.

In considerazione del fatto che, essendo in corso a livello nazionale, l'iter legislativo per l'approvazione della delega finalizzata all'attuazione della riforma del sistema fiscale, che prevede al suo interno la graduale eliminazione dell'I.R.A.P., si ritiene maggiormente rispondente a criteri di economicità ed efficienza continuare ad avvalersi, sotto il profilo tecnico, del supporto dell'Amministrazione finanziaria statale, dotata di idonea organizzazione e comprovata professionalità, nell'esercizio delle suddette attribuzioni.

Nel corso dell'anno, si svolgeranno le attività prodromiche all'instaurazione dei contatti necessari al perfezionamento dell'accordo con l'Amministrazione finanziaria per la stipulazione delle suddette convenzioni rispetto alle quali, giova ricordare, risulta propedeutica l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernente le modalità di accesso alle informazioni di interesse fiscale.

L'emanazione di detto decreto, infatti, costituisce un presupposto indispensabile per la realizzazione del necessario coordinamento tra l'amministrazione statale e regionale ai fini del corretto svolgimento delle predette attribuzioni.

Qualora si addivenisse nel corso dell'anno al perfezionamento delle convenzioni gli oneri relativi saranno posti a carico di tale capitolo.

Il comma 6 del succitato articolo 9 precisa, altresì, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province autonome in particolare per lo scambio di informazioni.

In ordine allo scambio di informazioni, ad integrazione di quanto sopra considerato si rileva come potrebbe risultare conveniente, acquisire anche talune tipologie di servizi informativi relativi a dati di interesse regionale forniti solamente a pagamento dalle competenti strutture della Amministrazione finanziaria statale.

Per l'acquisizione di detti servizi e per l'eventuale adeguamento del sistema informativo saranno utilizzate le risorse disponibili iscritte nel capitolo in oggetto.

2. Spese per studi ed indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP.

Articolo 12, commi 9, 10, legge regionale 25 febbraio 2000. n. 4 - aut. fin.: articolo 19, comma 6, legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 articolo 8, comma 76, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 9, commi 66, 84, legge regionale finanziaria 2002.

Risorse.

Capitolo	Stanziamento
1491	50.000,00 euro

Programma

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare studi ed indagini in materia di fiscalità regionale ad esperti particolarmente qualificati in relazione alle specifiche competenze professionali e ad avvalersi della consulenza tecnica dei medesimi per l'avvio delle attività relative all'IRAP e alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.

I costi derivanti dal conferimento dei predetti incarichi saranno coperti con le risorse iscritte nel presente capitolo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1793.

Legge regionale n. 18/1996, articolo 6, comma 1. Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale n. 4/2001. Variazioni di aliquota dell'I.R.A.P.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001) -, ed in particolare l'articolo 2 che disciplina le variazioni di aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.);

CONSIDERATO che si è evidenziata la necessità di fornire chiarimenti interpretativi alla normativa succitata, onde permettere un'uniformità di comportamento sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che, in osservanza ai principi di miglioramento e di semplificazione del rapporto con il contribuente, nonché di armonizzazione delle procedure applicative dell'Imposta, si è posta l'esigenza di realizzare un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della suddetta legge regionale, attestante il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata dell'Imposta regionale sulle attività produttive, corredato di apposite note esplicative;

PRESO ATTO che sono già pervenute al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi alcune dichiarazioni liberamente elaborate dai beneficiari dell'aliquota ridotta, in gran parte incomplete, e che, per poter assicurare l'omogeneità nel controllo anche ai fini della costituzione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 7/2000, è necessario che i contribuenti adottino lo stesso modello di dichiarazione;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, che pone in capo alla Giunta regionale l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti normativi;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 7/2000, articolo 38;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale n. 4/2001 di cui all'allegato A).

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad essa viene garantita la massima diffusione anche attraverso mezzi telematici.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato A

Articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Riduzione aliquota I.R.A.P.

1. Campo di applicazione

La riduzione dell'aliquota I.R.A.P. stabilita dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/2001 opera solo nei riguardi dell'aliquota ordinaria del 4,25% prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione de qua i soggetti passivi che, pur possedendo i requisiti di applicazione previsti dalla norma regionale, sono assoggettati ad una aliquota diversa da quella ordinaria del 4,25%. Trattasi, in particolare, dei soggetti indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

L'agevolazione, inoltre, nei confronti delle imprese, opera solamente entro i limiti stabiliti dalla regola del «de minimis», come disposto dal medesimo articolo 2 e, pertanto, non si applica alle imprese dei settori esclusi specificatamente indicati nell'elenco riportato in calce. In ordine ai suddetti limiti si rimanda al successivo paragrafo 4.

2. Soggetti di cui alla lettera a)

L'agevolazione è concessa a favore di due tipologie di soggetti passivi che il citato articolo 2, comma 1, individua rispettivamente sotto le lettere a) e b).

Alla tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a) appartengono le imprese e i liberi professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) b) e c), del decreto legislativo n. 446/1997, titolari dei requisiti specificatamente indicati dalla norma agevolativa.

A) Requisiti

Tali soggetti devono:

1. rientrare tra i soggetti passivi I.R.A.P. indicati alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 446/1997 così come di seguito riportati:

- società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986);
- società in nome collettivo e in accomandita semplice e ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto Testo unico, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo Testo unico;
- persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto Testo unico, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico;

2. avere la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale situati, alla data del 1° gennaio 2001, nel territorio regionale.

Sono, pertanto, esclusi i soggetti che abbiano conseguito detto requisito successivamente a tale data.

B) Limiti dimensionali

I soggetti in commento devono, inoltre, rispettare i seguenti limiti dimensionali:

I) se costituiti in forma d'impresa devono rientrare nei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, così come fissati nella normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese. La disciplina di riferimento è quella contenuta nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.

Posto che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, il predetto decreto pone come limite massimo di dipendenti occupati un numero superiore a quello richiesto dalla norma agevolativa (articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3)), si precisa che per l'applicazione dell'aliquota ridotta deve risultare rispettata la più bassa soglia di dipendenti fissata direttamente dalla norma regionale.

In sostanza, per essere riconosciuta come piccola o media impresa, in ossequio al predetto decreto, l'impresa deve avere un fatturato annuo non superiore 40 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo (ossia totale attivo patrimoniale) non superiore 27 milioni di euro e deve essere in possesso del requisito dell'indipendenza;

II) non devono superare, alla data del 1° gennaio 2001, la soglia massima di 5 dipendenti per i settori dell'industria e dell'artigianato e di 3 dipendenti per gli altri settori e per i liberi professionisti. Tale limite è elevato rispettivamente ad 8 e 5 qualora la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati in comuni o in parti di essi rientranti nelle zone omogenee «B» e «C» dei territori montani, come classificati ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000 n. 3303, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 22 novembre 2000 n. 47.

Ai fini del computo dei dipendenti si intendono per tali coloro i quali siano stati assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato. Vanno, pertanto, esclusi i titolari di rapporto di lavoro autonomo quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47 del TUIR.

Come sopra accennato, si ribadisce che la soglia massima di dipendenti non deve risultare superata alla data del 1° gennaio 2001.

Per quanto concerne il computo dei dipendenti a tempo parziale si precisa che essi rappresentano frazioni di ULA - unità lavorative annue - e devono essere conteggiati in proporzione al lavoro svolto sulla base del principio fissato nel decreto legislativo n. 61/2000, articolo 6, e puntualizzato nell'allegato al D.M. 18 settembre 1997 su citato.

Per maggior chiarezza, si specifica che possono applicare l'aliquota ridotta anche i soggetti che non si avvalgono di personale dipendente.

Ancora, il numero massimo di dipendenti è stabilito dalla norma regionale in misura superiore per i settori dell'artigianato e dell'industria rispetto agli altri settori.

Per l'individuazione delle attività industriali ammesse a tali fini, con riferimento alla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T. 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996», si precisa che devono intendersi industriali tutte le sezioni ad eccezione delle seguenti:

- A agricoltura, caccia e silvicoltura;
- B pesca, pescicoltura e servizi connessi;
- G commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- H alberghi e ristoranti;
- I trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- J intermediazione monetaria e finanziaria;
- K attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca;
- L pubblica amministrazione;
- M istruzione;
- N sanità ed altri servizi sociali;
- O altri servizi;
- P servizi domestici;
- Q organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

3. Soggetti di cui alla lettera b)

Per quanto concerne i soggetti di cui alla lettera b):

1. trattasi di cooperative sociali e di cooperative tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Per quanto concerne quest'ultime si precisa che possono determinare l'aliquota I.R.A.P. in misura ridotta sull'intero valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale;
2. la sede legale o il domicilio fiscale devono essere situati nel territorio regionale. A differenza di quanto previsto per i soggetti di cui alla lettera a) detto requisito non deve necessariamente sussistere alla data del 1° gennaio 2001. Pertanto possono fruire della riduzione di aliquota anche i soggetti costituitisi successivamente a tale data;
3. le società cooperative diverse da quelle sopra indicate possono godere dell'agevolazione negli stessi termini previsti per i soggetti di cui alla lettera a).

4. Regola «de minimis» e settori esclusi

Come ricordato nelle premesse, per i soggetti costituiti in forma d'impresa valgono i limiti discendenti dall'applicazione della regola del «de minimis» fissati dal «Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)» e nella specie:

1. contenimento degli aiuti ricevuti in regime «de minimis» entro il massimale di 100 mila euro in un triennio. Qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la regola del «de minimis», comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo. Il triennio da considerare per il computo del beneficio decorre dalla chiusura del periodo d'imposta considerato;
2. esclusione dall'agevolazione regionale dei soggetti passivi che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, operano nel settore dei trasporti ovvero svolgono attività legate alla produzione e/o alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea. A tale proposito si rimanda all'elenco delle «attività escluse», riportate in calce al modello di dichiarazione e desunte dalla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996».

5. Modello e relative istruzioni

Come stabilito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 4/2001 i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello di seguito riportato, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.A.P., attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del «de minimis».

I contribuenti che avessero già inviato la suddetta dichiarazione sono invitati a cura del suddetto Servizio a ripresentarla in conformità al seguente modello.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio Autonomo delle Imposte e dei Tributi
Corso Cavour, 1
34100 TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art.2 della L.R.4/2001

__l__ sottoscritt ______________________ nat__ a ________________(PR.____)

il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ residente a ______________ Via ________________

n.__________ CAP______ codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

nella qualità di titolare/legale rappresentante(1) dell'impresa_________________________

iscritta al registro delle imprese al n.____________

o esercente la professione di____________________________con sede legale/domicilio fiscale/residenza(1) nel

Comune di ____________________Fraz.________________(2) (PR____)

Via________________________________n.______

CAP______ tel. ____________fax____________e-mail ________________________

codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

☐ alla data del 1 gennaio 2001 ha la sede legale/residenza/domicilio fiscale (1) nella regione Friuli Venezia Giulia;

☐ (per le imprese) svolge la propria attività nel settore:
____
____(3)(10) contabilità separata: SI' ☐;

☐ l'impresa di cui è legale rappresentante è una società cooperativa tenuta all'applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni o una cooperativa sociale;

☐ l'impresa di cui è titolare/legale rappresentante (1), rientra nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (4);

Note:

(1) Cancellare la voce che non interessa.

☐ alla data del 1 gennaio 2001 non supera la soglia massima di 5 dipendenti (5) per i settori dell'industria e dell'artigianato e di 3 dipendenti (5) per gli altri settori ed i liberi professionisti;

☐ alla data del 1 gennaio 2001 non supera la soglia massima di 8 dipendenti (5) per i settori dell'industria e dell'artigianato o di 5 dipendenti (5) per gli altri settori ed i liberi professionisti, in quanto la sede legale, o la residenza o il domicilio fiscale è situata nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee B e C dei territori montani come classificate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000 (6);

☐ ha presentato la dichiarazione dei redditi nel seguente modo:

☐ cartaceo in data ☐☐/☐☐/☐☐

☐ telematico in data ☐☐/☐☐/☐☐

☐ ha presentato la dichiarazione dei redditi tardivamente in data ☐☐/☐☐/☐☐, ma entro i termini previsti dalla legge per la dichiarazione tardiva;

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001:

☐ non ha beneficiato di aiuti "de minimis" nel triennio antecedente la chiusura del periodo d'imposta 2001;

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo di imposta 2001, ha beneficiato dei seguenti aiuti "*de minimis*":

Data Numero (7)	Tipo di agevolazione (8): Normativa di riferimento Amministrazione concedente	**IMPORTO IN LIRE**	**IMPORTO IN EURO**
☐☐/☐☐/☐☐ n.			
☐☐/☐☐/☐☐ n.			
☐☐/☐☐/☐☐ n.			
☐☐/☐☐/☐☐ n.			
☐☐/☐☐/☐☐ n.			
	TOTALE		

☐ per quanto su premesso, ha titolo ad avvalersi dell'aliquota agevolata dell'IRAP (3,5%) ed ha usufruito di un beneficio così calcolato (9):

PERIODO D'IMPOSTA 2001	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Base imponibile IRAP (valore della produzione netta)		
a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25%		
b) IRAP con aliquota agevolata 3,5%		
[a)-b)] Agevolazione IRAP		
Altri aiuti usufruiti in regime "de minimis" nel triennio		
Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio		

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la tenuta della banca dati di cui all'art. 38 della L.R. 7/2000.

Data ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Firma

firma del titolare o legale rappresentante o esercente la professione

Si allega alla presente la fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante

NOTE

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) L'indicazione è obbligatoria per i soggetti aventi la sede legale, o la residenza o il domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee B e C dei territori montani, come classificate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000.

(3) Indicare il settore di attività svolta dall'impresa. L'impresa deve indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche I.S.T.A.T. - 1991, come risultante dalla visura camerale d'iscrizione al Registro delle imprese, nonché, nel caso di svolgimento di più attività, l'attività principale e le attività secondarie secondo quanto dichiarato ai fini della tenuta del Registro delle imprese.

- Si ricorda che non possono usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto ad esse non è applicabile il regime «de minimis», le imprese operanti nei seguenti settori: dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; delle attività connesse all'esportazione cioè gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione (escluse le agevolazioni relative a spese per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato); agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; (per l'elenco delle attività escluse vedasi nota 10).
- Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione sopra elencate, il beneficio potrà essere goduto in misura proporzionale all'attività non esclusa solo se nel periodo d'imposta considerato è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella «contabilità separata».

(4) D.M. 18 settembre 1997 «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese» che richiede un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro ed il possesso del requisito di indipendenza.

(5) Per dipendenti si intendono i lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione al lavoro svolto rapportato al tempo pieno ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».

(6) Reperibile sul sito internet: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm.

(7) Indicare gli estremi dell'atto di concessione (impegno di spesa).

(8) Descrivere il tipo di aiuto «de minimis» (Comunitario, statale, regionale o di altro tipo) con la normativa di riferimento e l'Amministrazione concedente.

(9) Ai sensi della normativa europea i benefici ricevuti a titolo di «de minimis» non possono eccedere il limite di 100 mila euro (lire 193.627.000) nel triennio. Qualora l'importo dell'agevolazione regionale ai fini I.R.A.P., computato con l'ammontare degli eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti nel triennio di riferimento, determini il superamento della soglia massima indicata, il beneficiario è tenuto a limitare l'importo dell'agevolazione in oggetto sino alla concorrenza del massimale dei 100 mila euro (lire 193.627.000).

(10) Elenco attività escluse:

ATTIVITA' ECONOMICHE (Codici ISTAT) ESCLUSE

Riferimenti:

- I.S.T.A.T. classificazione delle attività economiche - ed. 1991
- I.S.T.A.T.: classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - 1996

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»

15.97 «Fabbricazione di malto»

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13.1 Estrazione di minerali di ferro

27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la divisione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la divisione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la divisione)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2889.

Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria 2000-2006. Assegnazione alle Direzioni regionali, servizi e servizi autonomi delle risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1681/1994 per quanto riguarda la notifica di irregolarità, nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la deliberazione n. 67/2000 del 22 giugno 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) «Definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria Equal, INTERREG III, Leader + e Urban II, relativi al periodo 2000-2006» che stabilisce, in particolare, per i programmi INTERREG III A della sezione transfrontaliera che il 70% della quota pubblica nazionale fa carico al fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 e il restante 30% sarà assicurata dai bilanci delle regioni partecipanti al programma;

VISTA la deliberazione n. 68/2000 del 22 giugno 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) «Iniziativa comunitaria interregionale III 2000-2006: ripartizione indicativa delle risorse del F.E.S.R. tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione» che stabilisce, in particolare, che per il P.I.C. INTERREG III A Italia - Austria l'entità delle risorse F.E.R.S. assegnate è quantificata nell'importo di 20.448 Meuro;

CONSIDERATO che, il 20 novembre 2001, si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione del programma INTERREG III A Italia-Austria;

VISTA la decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A Italia-Austria»;

VISTO l'accordo di collaborazione transfrontaliera sottoscritto il 15 gennaio 2002 fra le Regioni partner del Programma, nel quale si stabilisce la quota di risorse finanziarie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l'intero periodo di programmazione pari al 34,0039% di quella nazionale per un ammontare complessivo di risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali) di 13.906.226 euro;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 381 del 20 febbraio 2002, con la quale si prende atto dell'approva-

zione del Programma e viene, fra l'altro, indicata la ripartizione delle risorse finanziarie di competenza della Regione per singolo asse di intervento;

VISTO l'articolo 5 «Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea» della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006;

VISTO l'articolo 67 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, che stabilisce la competenza del Servizio autonomo per i rapporti internazionali nell'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri, in collaborazione con la Direzione degli affari europei e le altre Direzioni regionali interessate;

VISTI gli incontri di partenariato sia congiunti che bilaterali con le Direzioni ed i servizi regionali, le Autorità locali e altre autorità pubbliche competenti (Provincia di Udine, A.N.C.I., Commissione regionale pari opportunità, Comunità montane della Provincia di Udine), gli Enti regionali e Società compartecipate dalla Regione, le parti economiche e sociali (Associazioni di categoria, Sindacati dei lavoratori, O.N.G.) tenutisi a Udine il 27 aprile 2000, nonché quelli con i Comuni della Provincia di Udine tenutisi a Udine l'11 maggio 2000, nell'ambito dei quali si è provveduto a recepire informazioni e proposte utili alla finalizzazione di assi, misure e tipologie di intervento ed alla creazione di parternariati;

CONSIDERATO che, nella fase di programmazione, attraverso la procedura del cosiddetto «bottom up» sono state presentate all'Amministrazione regionale numerose proposte progettuali, congruenti con il carattere della transfrontalierità con l'Austria richiesta dall'iniziativa INTERREG, al fine di poter raccogliere le proposte espresse dal territorio ed in tal modo determinare, nell'ambito della redazione del Programma operativo e del relativo Complemento di programma, le risorse finanziarie da assegnare ai vari assi e misure in cui si articolano gli interventi finanziati dal Programma stesso;

CONSIDERATO inoltre che le suddette idee progettuali sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione stessa, sia con riferimento alle indicazione contemplate del Piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 21 dicembre 2001 che alle priorità espresse dalle strutture regionali competenti per materia negli incontri bilaterali col S.A.R.I.;

ATTESO che, successivamente all'approvazione della Commissione dei documenti operativi definitivi, sono state riesaminate le proposte progettuali pervenute in fase di programmazione e che, sulla base dei requisiti richiesti da tali documenti e delle valutazioni di priorità espresse dai singoli Assessorati, in base alle rispettive competenze così come definite dalla citata delibera giuntale n. 1282 del 2001, il S.A.R.I. - congiuntamente alle singole Direzioni regionali e Servizi autonomi - ha provveduto all'esame delle proposte progettuali da questi inviati al fine di verificare la loro possibile attuazione a regia regionale, conformemente a quanto previsto dal capitolo 7.1 del programma;

ATTESO che, in sede di Comitato di pilotaggio congiunto, sono già stati approvati alcuni progetti presentati dal Friuli Venezia Giulia a regia regionale delle singole Direzioni così come di seguito indicati: Sistema per la gestione delle reti fognarie (Direzione regionale ambiente); via delle Malghe - Karnischer Almweg (Direzione regionale del commercio e del turismo); Collaborazione transfrontaliera in materia di agricoltura biologica (Direzione regionale dell'agricoltura); Vacanze senza confini - collaborazione transfrontaliera in materia di agriturismo (Direzione regionale dell'agricoltura); via delle Malghe (Direzione regionale delle foreste); Scuola senza confini - rete di scuole fra Italia, Austria e Slovenia (Direzione regionale dell'istruzione e della cultura); e che pertanto, in relazione a tali progetti, possono già essere definite le risorse da assegnare alle Direzioni regionali o Servizi autonomi;

ATTESO che secondo quanto stabilito dall'articolo 31 «Impegni di bilancio» del citato Regolamento (CE) 1260/1999 la quota di impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno è disimpegnata automaticamente dalla Commissione e, di conseguenza, la partecipazione dei Fondi F.E.S.R. viene ridotta in misura corrispondente;

PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, è necessario provvedere alla costituzione dei capitoli di bilancio a favore delle singole Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi, al fine di avere a disposizione le risorse finanziare per realizzare i progetti di cui le stesse strutture regionali figurano quali beneficiario finale, ovvero per erogare tali risorse agli altri soggetti individuati quale beneficiario finale di progetti a regia regionale, oppure a seguito dell'emanazione di apposito bando di competenza della Direzione stessa e che tale assegnazione di risorse deve essere realizzata quanto prima onde evitare il rischio di incorrere nel disimpegno automatico di quote F.E.S.R.;

CONSIDERATO che le risorse così assegnate, potranno essere rideterminate a favore di una diversa Direzione, Servizio e Servizio autonomo in relazione alla mancata approvazione da parte del Comitato di pilotaggio congiunto di progetti o idee progettuali ancora in fase di elaborazione da realizzarsi a regia regionale o all'esito dei bandi per la presentazione di progetti su determinati assi o misure;

VISTA la riunione di coordinamento fra il S.A.R.I. e le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi tenutasi il 13 maggio 2002, nel corso della quale sono state definite le modalità procedurali di attuazione del Programma e sono stati concordati i compiti delle singole Direzioni e Servizi regionali, che dovranno prevedere alla predisposizione e definizione dei bandi di gara, alla selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, agli adempimenti procedurali di pagamento inerenti all'avvio dei progetti finanziati; nonché al monitoraggio finanziario e rendicontazione; al controllo di primo livello relativo all'avanzamento della realizzazione dei progetti (procedurale e fisico) e alla liquidazione dei contributi; al collaudo finale dei progetti e rendicontazione dei costi; alla verifica della adeguatezza e correttezza dello svolgimento progetti; alla verifica e rendicontazione; al recupero dei contributi erogati in caso di irregolarità riscontrata;

VISTI l'articolo 9, comma 1, lettera d) e l'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999, relativi all'istituzione di un Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, nonché la delibera della Giunta regionale n. 2053 del 14 giugno 2002 che ha determinato per l'anno 2002 le quote di ripartizione del Fondo anche con riferimento al Programma INTERREG III A Italia-Austria e alla relativa quota del Piano aggiuntivo regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assegnare alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente al Programma INTERREG III A Italia-Austria 2000-2006, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2933.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Servizio delle attività ricreative e sportive. Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 29 luglio 2002, n. 2725 e ritenuto necessario integrarne i contenuti fornendo ciascuna delle strutture in argomento di una dotazione organica di due unità di personale con qualifica funzionale di Segretario, come già rilevabile dalla richiesta dell'Ufficio proponente;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 agosto 2002, n. 31, ed in particolare l'allegato A riferito all'articolo 2, comma 2;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38128/DOP/26 OS;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, le strutture organizzative di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d ter) della legge regionale 18/1996, già istituite, con deliberazione 29 luglio 2002, n. 2725, nelle Città di Udine e di Pordenone e poste alle dipendenze del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono dotate, ciascuna, di un organico di due unità di personale di categoria D.

2. Per quanto disposto al punto 1, all'Allegato B alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, la parte relativa al Servizio delle attività ricreative e sportive è sostituita da quella di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «1»

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1998, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIO-

NALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	
	Servizio delle attività ricreative e sportive	Ufficio periferico organizzativo di Udine		Categoria D	2
		Ufficio periferico organizzativo di Pordenone		Categoria D	2

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2934.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modificazioni alla D.G.R. 2163/2002 riguardanti il riordino delle competenze della Direzione regionale dell'agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ed in particolare gli articoli 3 e 3bis;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2001 (Registro 1, foglio 240) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 13 luglio 2001;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con cui la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare i contenuti della citata deliberazione 1282/2001 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale 24 novembre 1994 n. 759/Pers. relativo all'istituzione dell'Ufficio distaccato di Tolmezzo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

VISTA la propria deliberazione 21 giugno 2002, n. 2163 recante un riordino delle competenze della Direzione regionale dell'agricoltura nonché l'istituzione di alcune strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

RITENUTO di rettificare la dizione «è sostituita», usata al punto 6 del dispositivo, in quanto determina dubbi interpretativi circa l'effettiva volontà manifestata nella deliberazione medesima;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38127/DOP/27OS;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083 concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della propria deliberazione 21 giugno 2002, n. 2163, al punto 6 del dispositivo

della deliberazione medesima, le parole «è sostituita» sono sostituite dalle parole «è integrata».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2935.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1378/2002. Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 7 maggio 2002, n. 1378, riscontrati due errori materiali in particolare ai punti 2 e 4 dell'allegato 1 e ritenuto di procedere alle necessarie rettifiche;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38129/DOP/27OS;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa e dalla data di entrata in vigore della deliberazione 7 maggio 2002, n. 1378:

a) al punto 2 le parole «d) Servizio per» sono sostituite dalle parole «c) Servizio per»;

b) al punto 4 le parole «d) Servizio per» sono sostituite dalle parole «e) Servizio per».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2936.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali - D.G.R. 1282/2001. Modificazioni. Servizio autonomo dell'immigrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata, e in particolare la lettera e) del punto 3 del dispositivo che prevede l'abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 28 ottobre 2000, n. 13 recante disposizioni in materia di immigrazione;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 e confermato dall'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale, sono abrogate le sole disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate;

ATTESO che l'articolo 17 della citata legge regionale 13/2000 non reca disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla citata deliberazione giuntale 1282/2001;

RITENUTO, in via di autotutela, di annullare ab origine le disposizioni contenute nella citata deliberazione 1282/2001 nelle parti in cui si abroga il suddetto articolo 17 della legge regionale 13/2000, di considerare inalterata la vigenza dell'articolo 17 medesimo e di apportare le necessarie modificazioni all'allegato A alla deliberazione 1282/2001 medesima;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38130/DOP/27OS;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che l'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 non reca disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282. Conseguentemente la lettera e) del punto 3 del dispositivo della citata deliberazione 1282/2001 è annullata ab origine. L'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 mantiene pertanto inalterata la propria vigenza dalla data medesima.

2. Per quanto disposto dal presente punto, l'articolo 69 dell'allegato A alla citata deliberazione 1282/2001 è sostituito, a decorrere dalla medesima data, dal seguente:

«Art. 69

1. Il Servizio autonomo per l'immigrazione, con sede in Udine, svolge le funzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2937.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1380/2002. Servizio autonomo per l'emergenza ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale

7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 7 maggio 2002, n. 1380, riscontrato un errore materiale in particolare al punto 2 dell'allegato 1 e ritenuto di procedere alle necessarie rettifiche;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38129/DOP/27OS;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione 7 maggio 2002, n. 1380, al Capo XIX bis dell'allegato 1 alla deliberazione medesima, è attribuita la seguente rubrica:

«Servizio autonomo per l'emergenza ambientale».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2938.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1379/2002. Servizio autonomo per il controllo comunitario.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'articolo 1, comma 1, dell'allegato A alla citata deliberazione 1282/2001;

VISTA la propria deliberazione 7 maggio 2002, n. 1379, riscontrato un errore materiale in particolare al punto 3 del dispositivo e ritenuto di procedere alle necessarie rettifiche;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 12 agosto 2002, n. 38129/DOP/27OS;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione 7 maggio 2002, n. 1379, al punto 3 del dispositivo della deliberazione medesima:

a) la parola «montagna» è sostituita dalla parola «internazionali»;

b) le parole «, dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali» sono soppresse.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2977.

Legge regionale 14/2002, articoli da 41 a 43. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001 n. 26 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1988 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge regionale 26/2001 che prevede che ai fini dell'accelerazione e della semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986;

RILEVATO che gli articoli succitati della legge regionale 46/1986 prevedono l'organizzazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, quale «Sportello unico» per le valutazioni dei progetti di lavori pubblici;

VISTO in particolare l'articolo 32 ter, comma 5, che assegna alla competenza della Giunta regionale la disciplina della composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, nonché delle modalità di funzionamento e dei termini entro i quali assumere i provvedimenti;

VISTO l'articolo 32 quater, comma 3, che dispone che, nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A. e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente;

VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate composizione, modalità di funzionamento e termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni d legge;

RILEVATO che sul menzionato documento sono state sentite tutte le Direzioni regionali interessate;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assumere le proprie determinazioni, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986 in relazione all'attuazione dei programmi comunitari di cui al DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

2. Di approvare il documento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento ed i termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici, e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 articoli da 41 a 43 «Disciplina organica dei lavori pubblici. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici».

1. Sportello unico

1.1. Al fine di dare attuazione alle procedure di accelerazione e di semplificazione di cui agli articoli 41 e seguenti della legge regionale 14/2002, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio costituisce, su richiesta di attivazione, «Sportello unico» per lo svolgimento delle attività organizzative della Commissione regionale dei lavori pubblici. Per le eventuali opere di competenza della Regione costituisce «Sportello unico» la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto, che provvede direttamente all'organizzazione della Commissione.

2. Composizione della Commissione regionale dei lavori pubblici

2.1. La Commissione è composta da un numero variabile di soggetti, individuati in via preventiva dal beneficiario dell'incentivo contestualmente all'istanza di convocazione della Commissione medesima.

2.2. Alla Commissione partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori sul progetto, nonché gli Enti locali interessati.

2.3. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Commissione con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.

2.4. I rappresentanti di Amministrazioni statali, e i loro concessionari, competenti al rilascio di autorizzazioni e pareri ai sensi delle vigenti norme di settore, qualora partecipino alla Commissione, assolvono in tale sede alle proprie funzioni istituzionali.

2.5. Con riferimento alle sotto riportate materie si individuano i dirigenti le strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti subregionali e locali che partecipano alla Commissione in relazione alla competenza al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, pareri assensi:

- il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, per tutte le opere ad eccezione di quelle regionali;
- il Direttore regionale competente per materia, per le opere regionali;
- il Direttore regionale della viabilità e trasporti per gli adempimenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 15/1981;
- il Direttore regionale dell'ambiente per le opere richiedenti il rilascio di nullaosta idraulico e licenza di attingimento;
- il Direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico, ovvero sia soggetto al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991;
- il Direttore regionale dei parchi qualora l'intervento ricada in aree classificate parchi o riserve naturali;
- il Direttore del servizio V.I.A. nell'ipotesi in cui l'intervento sia soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale o richieda la valutazione di incidenza di cui all'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;
- il Direttore regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici superiori a 5.000 mq.;
- il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici inferiori a 5.000 mq.;
- il Direttore del servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera comporti riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico;
- il Direttore la struttura, competente all'emissione del parere di congruità e/o alla determinazione della spesa ammissibile, qualora non già componente la Commissione;
- il Dirigente del competente ufficio dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- il Sindaco del Comune sede dell'intervento.

In caso di progetti prevedenti lavori di competenza di più strutture ai fini della determinazione della spesa ammissibile, partecipa alla Commissione il Direttore la struttura individuata in base alla prevalenza degli importi dei lavori; lo stesso si esprime in sede di Commissione dopo avere acquisito le determinazioni della spesa ammissibile dei Direttori delle altre strutture interessate.

2.6. La Commissione è presieduta dal Direttore provinciale dei Servizi tecnici e, per le opere di competenza della Regione, dal Direttore regionale competente per materia.

2.7. In sostituzione dei componenti possono partecipare alla Commissione i rispettivi sostituti o altri funzionari di volta in volta formalmente delegati.

2.8. I Sindaci possono intervenire a mezzo di delegati.

2.9. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale assegnato all'Ufficio competente all'organizzazione della Commissione, di qualifica non inferiore a quella di segretario.

3. Modalita' di funzionamento

3.1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

3.2. La Commissione esamina ai fini valutativi i progetti preliminari, determina la spesa ammissibile, valuta i tempi necessari per la realizzazione dei lavori e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3.3. La Commissione delibera con il voto favorevole di due terzi dei componenti nel caso di opere e interventi:

a) ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

b) ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;

c) che comportino riduzione di superfici boscate;

d) ricadenti in aree classificate parchi e riserve naturali;

e) da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni;

f) sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale.

In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, la Commissione non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante struttura competente alle valutazioni di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni.

3.4. I componenti la Commissione esprimono eventuali dissensi esclusivamente in sede di Commissione. La mancata partecipazione di un componente alla Commissione non costituisce espressione di dissenso.

4. Presentazione istanze e termini per le determinazioni della Commissione

4.1. Al fine di ottenere i benefici propri dello «Sportello unico», il soggetto interessato presenta istanza corredata dal progetto preliminare e dall'elenco delle autorizzazioni, nullaosta e assensi richiesti alla Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 5, qualora necessaria.

4.2. Le istanze devono essere corredate da un numero di copie del progetto pari a quello delle strutture coinvolte nella Commissione, più ulteriori due copie per gli usi di segreteria.
Qualora all'istanza non siano allegate copie del progetto in numero sufficiente, ovvero la documentazione richiesta risulti formalmente incompleta, lo «Sportello unico» ne richiederà l'integrazione. Questa, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il procedimento sarà archiviato.
Lo «Sportello unico» trasmette senza ritardo la documentazione pervenuta ed integrata, ove necessario, agli uffici competenti per l'istruttoria, e ne dà contestuale comunicazione al soggetto interessato.
Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, una copia del progetto viene depositata presso lo «Sportello unico» e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Commissione.

4.3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti possono richiedere per il tramite dello «Sportello unico» e per una sola volta l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti atti e documenti.

4.4. Qualora siano richieste integrazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3 lo «Sportello unico» inoltra le richieste al soggetto interessato assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni su motivata richiesta del soggetto interessato.
La documentazione integrativa viene trasmessa dallo «Sportello unico» senza ritardi agli uffici competenti per il completamento dell'istruttoria. La mancata presentazione della documentazione integrativa da parte del soggetto interessato comporta l'archiviazione del procedimento.

4.5. Lo «Sportello unico» convoca la Commissione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3. quando non siano richieste integrazioni istruttorie da parte degli uffici competenti.

4.6. Nel caso in cui l'esame del progetto abbia richiesto un'istruttoria integrativa, lo «Sportello unico» convoca la Commissione tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti della documentazione integrativa.

4.7. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, il progetto viene valutato dalla Commissione che sospende i termini della decisione, qualora il progetto richieda la procedura di valutazione di impatto ambientale. Durante il periodo di sospensione dei termini, che non può superare quello previsto ai

paragrafi 4.3 e 4.4, viene espletata la relativa procedura di cui al paragrafo 4.2.

4.8. La Commissione si esprime ai sensi del successivo paragrafo 5, fissando le eventuali condizioni; per il rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta in sede di esame del progetto definitivo. La relativa deliberazione viene trasmessa dallo «Sportello unico» al soggetto interessato.

4.9. Lo «Sportello unico» convoca la Commissione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni fissate per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, nullaosta e pareri tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla presentazione del progetto definitivo.

4.10. Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato presenti da subito il progetto definitivo, corredato dalla documentazione integrativa, di cui al paragrafo 5.2, lo «Sportello unico» convoca la Commissione tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni si applica quanto previsto al paragrafo 4.7.

4.11. La procedura di cui ai paragrafi 4.9 e 4.10 si applica per l'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera che richiedono autorizzazioni, licenze, nullaosta o pareri obbligatori.

5. Semplificazione delle procedure valutative

5.1. La Commissione si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare ovvero nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

5.2. Nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superficie forestale, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A., la Commissione si esprime, sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione evidenziata ai paragrafi da 5.2.1. a 5.2.4, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta previsti dalla normativa vigente.
La documentazione progettuale integrativa dovrà recare l'indice degli elaborati grafici (di rilievo e di progetto), delle relazioni, di altri eventuali allegati e gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dal progettista e dalla committenza.

5.2.1. Opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'intervento dovrà essere riportato su estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica vigente (piani generali; eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

La documentazione fotografica (almeno una serie in originale a colori), dovrà descrivere adeguatamente lo stato dei luoghi. Le foto, numerate, dovranno portare viste sia dell'insieme che dei particolari. In planimetria dovranno essere indicati e numerati i coni visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo paesaggistico-ambientale.

In particolare:

- tutte le planimetrie dovranno essere orientate; su planimetrie, piante, sezioni e prospetti si dovranno riportare con precisione le quote significative di rilievo e di progetto e gli elementi significativi della vegetazione esistente, quella da abbattere e quella da impiantare;
- per i progetti relativi a manufatti sarà indispensabile approfondire la descrizione del loro aspetto, dettagliando tipologia, materiali e finiture esterne, aspetto esteriore dei luoghi contermini a lavori terminati;
- nel caso il progetto riguardi opere che comportino scavi, movimenti terra e simili, dovranno essere definiti: la sistemazione finale delle aree, indicando le eventuali specie vegetali esistenti e quelle di nuovo impianto; i percorsi esistenti e di progetto (veicolari e pedonali); ogni altro elemento che contribuisca alla conservazione delle caratteristiche proprie dell'ambiente interessato;
- negli elaborati grafici relativi a progetti di variante si dovranno evidenziare con apposite colorazioni, le parti che si intendono modificare.

Le viste prospettiche e/o i fotomontaggi, necessari quando si prevedono sensibili modificazioni dello stato di fatto, dovranno ritrarre le opere da punti di vista significativi (ad esempio dai percorsi principali, da belvedere, ecc.) ed illustrare lo stato finale dei luoghi ad opere ultimate. Questi elaborati non dovranno limitarsi a ritrarre i singoli interventi isolati o particolari degli stessi, avulsi dalla situazione circostante, ma dovranno simulare come l'opera si inserirà nel suo intorno.

La relazione paesaggistico-ambientale dovrà specificare esaustivamente:

- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, illustrando accuratamente lo stato di fatto relativamente al luogo interessato dall'intervento e all'intorno, facendo riferimento alle assunzioni fotografiche. In particolare si tratterrà la de-

scrizione della morfologia dei terreni, delle specie vegetali presenti, indicando quelle che si intendono abbattere; la descrizione del tessuto urbano, di eventuali emergenze storiche o ambientali e la descrizione della tipologia e dei materiali di manufatti esistenti, nonché del loro rapporto con le opere da eseguire;

- la compatibilità, delle opere con il vincolo gravante sull'area e quali siano state le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato, spiegando quali siano i sistemi adottati per la riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale, qualora l'intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo paesaggistico-ambientale;
- le modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali opere accessorie (ad esempio piazzali e manufatti di cantiere, e piste di accesso al sito, ecc.), allegando elaborati progettuali che potranno essere autorizzati, contestualmente al progetto principale.

Nel caso in cui le opere implichino interventi sull'assetto idrogeologico e/o forestale del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti, strade ed edifici su pendii, ecc.) è richiesta la presentazione di copia di eventuali relazioni specifiche (forestale, idraulica; geologica e geotecnica per i casi previsti dal decreto ministeriale 11 marzo 1988; ecc.)

5.2.2. Opere soggette al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991.

Ad integrazione del progetto preliminare dovrà essere puntualmente indicata la localizzazione dell'intervento sull'estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica comunale vigente (piani generali, eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

5.2.3 Opere sottoposte all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo idrogeologico e dovranno essere firmati in originale sia dal richiedente che dal tecnico progettista abilitato.

Sarà necessario produrre la sotto elencata documentazione integrativa del progetto preliminare:

1. estratto di mappa catastale autentico, ovvero redatto e sottoscritto a cura di un libero professionista abilitato, con indicato il perimetro di intervento. Nel caso di Enti pubblici, tale documento può essere redatto a cura dell'Ufficio tecnico e sottoscritto dal responsabile di tale ufficio;
2. la relazione illustrativa dovrà essere integrata con l'evidenziazione delle principali caratteristiche del sito e delle opere che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica, nonché con la descrizione delle eventuali zone boscate interessate all'abbattimento. Saranno illustrate anche le modalità di esecuzione ed i mezzi usati per la realizzazione del progetto;
3. relazione geologica, che valuti lo stato di alterazione, fratturazione e la degradibilità dei terreni e riportati i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali, e che precisi inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità. La relazione dovrà fornire anche lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
In alternativa, potrà essere redatta e firmata dal progettista dell'opera, una relazione sostitutiva solo nel caso in cui già esistano dettagliati ed esaurienti studi geomorfologici e geologici dell'area interessata dalle opere, studi che dovranno essere citati ed eventualmente presentati in copia su richiesta della struttura competente. In ogni caso, per gli scopi di cui al vincolo idrogeologico, la relazione geologica nonchè la relazione geotecnica, di cui si avvarrà il progettista saranno adeguate alla scala del progetto ed alle sue finalità e contenuti;
4. relazione geotecnica, che illustrerà la localizzazione dell'area oggetto della trasformazione, con una esauriente esposizione e dei parametri geotecnici adottati in progetto, nonchè delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti fondazionali e di sostegno, comprese le eventuali opere di drenaggio delle acque sotterranee e di smaltimento delle acque superficiali e quindi delle sollecitazioni trasmesse al terreno. La relazione comprenderà il calcolo di stabilità dei pendii e di portanza del terreno per i diversi tipi di manufatti. Essa deve essere congruente con la relazione geologica.
N.B. la relazione geologica e la relazione geotecnica, per interventi di modesta entità e/o per i quali risulti accertato anche da parte dell'Ufficio istruttore l'assenza di rischi di dissesto di natura idrogeologica per le opere e gli interventi proposti nonchè in conseguenza a questi, possono essere omesse; in tal caso il progettista dovrà dichiarare tale circostanza nella relazione illustrativa;
5. relazione di calcolo delle opere di stabilizzazione del terreno e delle pendici, come ad esempio le strutture di sostegno di vario genere;
6. relazione forestale, qualora gli interventi interessino riduzione di superfici boscate, che descriva le caratteristiche tipologiche del bosco stesso, nonché gli accorgimenti che si prevede di adottare al fine di surrogare la funzione antierosiva e regimante della formazione vegetale interessata;

7. planimetria del fondo in grande scala contenente i limiti d'intervento, la evidenziazione grafica ed il calcolo per esteso della superficie oggetto di trasformazione, l'indicazione con colori e segni convenzionali delle aree interessate a scavi e riporti e l'ubicazione delle opere d'arte previste. Per le strade forestali e vicinali si dovrà invece indicare se l'eventuale materiale di scavo in esubero viene distribuito lungo il tracciato con ampliamento della banchina oppure sistemato a deposito definitivo con le specifiche di cui al n. 9 del paragrafo 5.2.3;
8. profili e sezioni longitudinali e trasversali con l'indicazione dello stato attuale e di quello di progetto e l'indicazione schematica delle opere previste, in particolare a riguardo delle fondazioni e dei drenaggi;
9. illustrazione in progetto delle eventuali aree di deposito dei materiali di scavo, qualora situate in zone soggette a vincolo idrogeologico, con planimetrie, sezioni e previsioni di ripristino.

5.2.4. Opere richiedenti il nullaosta idraulico.

Gli elaborati necessari alle istruttorie comprendono:

- relazione idrologica ed idraulica;
- planimetria catastale;
- particolari costruttivi.

Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere riportati tutti quegli elementi che servono ad individuare esattamente l'opera proposta, le sue finalità, le sue modalità esecutive e l'interferenza con il regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Nella relazione idrologica ed idraulica dovranno essere sviluppate adeguate elaborazioni di carattere idrologico per la valutazioni delle portate di piena, preferibilmente secondo metodologie statistico-probabilistiche, e di carattere idraulico per la determinazione della capacità di deflusso del tratto d'alveo interessato.

In particolare, le planimetrie e le sezioni dovranno evidenziare in modo chiaro, alla stessa scala di rappresentazione e con gli stessi riferimenti, sia lo stato di fatto che lo stato di progetto.

Negli elaborati grafici dovranno essere illustrati in maniera chiara e dettagliata, usando le scale opportune, le opere proposte.

Per ogni tipo di opera proposta, andrà associato un determinato tipo di ritorno degli eventi di piena al quale si deve fare riferimento nelle elaborazioni idrologiche ed idrauliche.

I limiti delle aree demaniali saranno evidenziati, oltre che nella planimetria catastale, anche nelle planimetrie catastali.

6. Snellimento delle procedure autorizzative

6.1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, licenze, nullaosta, pareri, la Commissione esamina il progetto definitivo per accertare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5.2..

6.2. Qualora alla Commissione partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Commissione e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 3/2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2978.

Legge regionale 26/2001, articolo 9. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della conferenza regionale dei lavori pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001 n. 26 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1988 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge regionale 26/2001 che prevede che ai fini dell'accelerazione e della semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regio-

nale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986;

RILEVATO che gli articoli succitati della legge regionale 46/1986 prevedono l'organizzazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, quale «Sportello unico» per le valutazioni dei progetti di lavori pubblici;

VISTO in particolare l'articolo 32 ter, comma 5, che assegna alla competenza della Giunta regionale la disciplina della composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, nonché delle modalità di funzionamento e dei termini entro i quali assumere i provvedimenti;

VISTO l'articolo 32 quater, comma 3, che dispone che, nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A. e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente;

VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate composizione, modalità di funzionamento e termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge;

RILEVATO che sul menzionato documento sono state sentite tutte le Direzioni regionali interessate;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assumere le proprie determinazioni, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986 in relazione all'attuazione dei programmi comunitari di cui al DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

2. Di approvare il documento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento ed i termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici, e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, articolo 9. Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici.

1. Sportello unico

1.1. Al fine di dare attuazione alle procedure di accelerazione e di semplificazione di cui agli articoli 32 bis e seguenti della legge regionale 46/1986, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio costituisce, su richiesta di attivazione, «Sportello unico» per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici per gli interventi connessi all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e dei programmi comunitari per il periodo medesimo.
Per le eventuali opere di competenza della Regione costituisce «Sportello unico» la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto, che provvede direttamente all'organizzazione della Conferenza.

2. Composizione della Conferenza regionale dei lavori pubblici

2.1. La Conferenza è composta da un numero variabile di soggetti, individuati in via preventiva dal beneficiario dell'incentivo contestualmente all'istanza di convocazione della Conferenza medesima.

2.2. Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori sul progetto, nonché gli Enti locali interessati.

2.3. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.

2.4. I rappresentanti di Amministrazioni statali, e i loro concessionari, competenti al rilascio di autorizzazioni e pareri ai sensi delle vigenti norme di settore, qualora partecipino alla Conferenza, assolvono in tale sede alle proprie funzioni istituzionali.

2.5. Con riferimento alle sotto riportate materie si individuano i dirigenti le strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti subregionali e locali che partecipano alla Conferenza in relazione alla competenza al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, pareri assensi:

- il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, per i lavori da realizzarsi nel territorio regionale ad esclusione di quelli di competenza della Regione;
- il Direttore regionale competente per materia, per le opere regionali;
- il Direttore regionale della viabilità e trasporti per gli adempimenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 15/1981;
- il Direttore regionale dell'ambiente per le opere richiedenti il rilascio di nulla-osta idraulico e licenza di attingimento;
- il Direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico, ovvero sia soggetto al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991;
- il Direttore regionale dei parchi qualora l'intervento ricada in aree classificate parchi o riserve naturali;
- il Direttore del servizio V.I.A. nell'ipotesi in cui l'intervento sia soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale o richieda la valutazione di incidenza di cui all'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;
- il Direttore regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici superiori a 5.000 mq.;
- il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici inferiori a 5.000 mq.;
- il Direttore del servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera comporti riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico;
- il Direttore la struttura, competente all'emissione del parere di congruità e/o alla determinazione della spesa ammissibile, qualora non già componente la Conferenza;
- il Dirigente del competente ufficio dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- il Sindaco del Comune sede dell'intervento.

In caso di progetti prevedenti lavori di competenza di più strutture ai fini della determinazione della spesa ammissibile, partecipa alla Conferenza il Direttore la struttura individuata in base alla prevalenza degli importi dei lavori; lo stesso si esprime in sede di Conferenza dopo avere acquisito le determinazioni della spesa ammissibile dei Direttori delle altre strutture interessate.

2.6. La Conferenza è presieduta dal Direttore provinciale dei Servizi tecnici e, per le opere di competenza della Regione, dal Direttore regionale competente per materia.

2.7. In sostituzione dei componenti possono partecipare alla Conferenza i rispettivi sostituti o altri funzionari di volta in volta formalmente delegati.

2.8. I Sindaci possono intervenire a mezzo di delegati.

2.9. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale assegnato all'Ufficio competente all'organizzazione della Conferenza, di qualifica non inferiore a quella di segretario.

3. Modalita' di funzionamento

3.1. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

3.2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti preliminari, determina la spesa ammissibile, valuta i tempi necessari per la realizzazione dei lavori e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3.3. La Conferenza delibera con il voto favorevole di due terzi dei componenti nel caso di opere e interventi:

a) ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
b) ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
c) che comportino riduzione di superfici boscate;
d) ricadenti in aree classificate parchi e riserve naturali;
e) da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni;
f) sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale.

In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, la Conferenza assume determinazioni positive all'unanimità.

3.4. I componenti la Conferenza esprimono eventuali dissensi esclusivamente in sede di Conferenza. La mancata partecipazione di un componente alla Conferenza non costituisce espressione di dissenso.

3.5 In relazione allo svolgimento delle attività di istituto, gli uffici regionali coinvolti daranno priorità all'istruttoria dei progetti di cui alla presente deliberazione.

4. Presentazione istanze e termini per le determinazioni della conferenza

4.1. Al fine di ottenere i benefici propri dello «Sportello unico», il soggetto interessato presenta istanza corredata dal progetto preliminare e dall'elenco delle autorizzazioni, nullaosta e assensi richiesti alla Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 5, qualora necessaria.

4.2. Le istanze devono essere corredate da un numero di copie del progetto pari a quello delle strutture coinvolte nella Conferenza, più ulteriori due copie per gli usi di segreteria.
Qualora all'istanza non siano allegate copie del progetto in numero sufficiente, ovvero la documentazione richiesta risulti formalmente incompleta, lo «Sportello unico» ne richiederà l'integrazione. Questa, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il procedimento sarà archiviato.
Lo «Sportello unico» trasmette senza ritardo la documentazione pervenuta ed integrata, ove necessario, agli uffici competenti per l'istruttoria, e ne dà contestuale comunicazione al soggetto interessato.
Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, una copia del progetto viene depositata presso lo «Sportello unico» e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.

4.3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti possono richiedere per il tramite dello «Sportello unico» e per una sola volta l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti atti e documenti.

4.4. Qualora siano richieste integrazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3 lo «Sportello unico» inoltra le richieste al soggetto interessato assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni su motivata richiesta del soggetto interessato.
La documentazione integrativa viene trasmessa dallo «Sportello unico» senza ritardi agli uffici competenti per il completamento dell'istruttoria. La mancata presentazione della documentazione integrativa da parte del soggetto interessato comporta l'archiviazione del procedimento.

4.5. Lo «Sportello unico» convoca la Conferenza entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3. quando non siano richieste integrazioni istruttorie da parte degli uffici competenti.

4.6. Nel caso in cui l'esame del progetto abbia richiesto un'istruttoria integrativa, lo «Sportello unico» convoca la Conferenza tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti della documentazione integrativa.

4.7. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, il progetto viene valutato dalla Conferenza che sospende i termini della decisione, qualora il progetto richieda la procedura di valutazione di impatto ambientale. Durante il periodo di sospensione dei termini, che non può superare quello previsto ai paragrafi 4.3 e 4.4, viene espletata la relativa procedura di cui al paragrafo 4.2.

4.8. La Conferenza si esprime ai sensi del successivo paragrafo 5, fissando le eventuali condizioni; per il rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta in sede di esame del progetto definitivo. La relativa deliberazione viene trasmessa dallo «Sportello unico» al soggetto interessato.

4.9. Lo «Sportello unico» convoca la Conferenza ai fini della verifica del rispetto delle condizioni fissate per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, nullaosta e pareri tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla presentazione del progetto definitivo.

4.10. Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato presenti da subito il progetto definitivo, corredato dalla documentazione integrativa, di cui al paragrafo 5.2, lo «Sportello unico» convoca la Commissione tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni si applica quanto previsto al paragrafo 4.7.

4.11. La procedura di cui ai paragrafi 4.9 e 4.10 si applica per l'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera che richiedono autorizzazioni, licenze, nullaosta o pareri obbligatori.

5. Semplificazione delle procedure valutative

5.1. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare ovvero nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

5.2. Nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superficie forestale, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A., la Conferenza si esprime, sul progetto

preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione evidenziata ai paragrafi da 5.2.1. a 5.2.4, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta previsti dalla normativa vigente.
La documentazione progettuale integrativa dovrà recare l'indice degli elaborati grafici (di rilievo e di progetto), delle relazioni, di altri eventuali allegati e gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dal progettista e dalla committenza.

5.2.1. Opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'intervento dovrà essere riportato su estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica vigente (piani generali; eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

La documentazione fotografica (almeno una serie in originale a colori), dovrà descrivere adeguatamente lo stato dei luoghi. Le foto, numerate, dovranno portare viste sia dell'insieme che dei particolari. In planimetria dovranno essere indicati e numerati i coni visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo paesaggistico-ambientale.

In particolare:

- tutte le planimetrie dovranno essere orientate; su planimetrie, piante, sezioni e prospetti si dovranno riportare con precisione le quote significative di rilievo e di progetto e gli elementi significativi della vegetazione esistente, quella da abbattere e quella da impiantare;

- per i progetti relativi a manufatti sarà indispensabile approfondire la descrizione del loro aspetto, dettagliando tipologia, materiali e finiture esterne, aspetto esteriore dei luoghi contermini a lavori terminati;

- nel caso il progetto riguardi opere che comportino scavi, movimenti terra e simili, dovranno essere definiti: la sistemazione finale delle aree, indicando le eventuali specie vegetali esistenti e quelle di nuovo impianto; i percorsi esistenti e di progetto (veicolari e pedonali); ogni altro elemento che contribuisca alla conservazione delle caratteristiche proprie dell'ambiente interessato;

- negli elaborati grafici relativi a progetti di variante si dovranno evidenziare con apposite colorazioni, le parti che si intendono modificare.

Le viste prospettiche e/o i fotomontaggi, necessari quando si prevedono sensibili modificazioni dello stato di fatto, dovranno ritrarre le opere da punti di vista significativi (ad esempio dai percorsi principali, da belvedere, ecc.) ed illustrare lo stato finale dei luoghi ad opere ultimate. Questi elaborati non dovranno limitarsi a ritrarre i singoli interventi isolati o particolari degli stessi, avulsi dalla situazione circostante, ma dovranno simulare come l'opera si inserirà nel suo intorno.

La relazione paesaggistico-ambientale dovrà specificare esaustivamente:

- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, illustrando accuratamente lo stato di fatto relativamente al luogo interessato dall'intervento e all'intorno, facendo riferimento alle assunzioni fotografiche. In particolare si tratterrà la descrizione della morfologia dei terreni, delle specie vegetali presenti, indicando quelle che si intendono abbattere; la descrizione del tessuto urbano, di eventuali emergenze storiche o ambientali e la descrizione della tipologia e dei materiali di manufatti esistenti, nonché del loro rapporto con le opere da eseguire;

- la compatibilità, delle opere con il vincolo gravante sull'area e quali siano state le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato, spiegando quali siano i sistemi adottati per la riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale, qualora l'intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo paesaggistico-ambientale;

- le modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali opere accessorie (ad esempio piazzali e manufatti di cantiere, e piste di accesso al sito, ecc.), allegando elaborati progettuali che potranno essere autorizzati, contestualmente al progetto principale.

Nel caso in cui le opere implichino interventi sull'assetto idrogeologico e/o forestale del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti, strade ed edifici su pendii, ecc.) è richiesta la presentazione di copia di eventuali relazioni specifiche (forestale, idraulica; geologica e geotecnica per i casi previsti dal decreto ministeriale 11 marzo 1988; ecc.)

5.2.2. Opere soggette al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991.

Ad integrazione del progetto preliminare dovrà essere puntualmente indicata la localizzazione dell'intervento sull'estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica comunale vigente (piani generali, eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

5.2.3 Opere sottoposte all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo idrogeologico e dovranno essere firmati in originale sia dal richiedente che dal tecnico progettista abilitato.

Sarà necessario produrre la sotto elencata documentazione integrativa del progetto preliminare:

1. estratto di mappa catastale autentico, ovvero redatto e sottoscritto a cura di un libero professionista abilitato, con indicato il perimetro di intervento. Nel caso di Enti pubblici, tale documento può essere redatto a cura dell'Ufficio tecnico e sottoscritto dal responsabile di tale ufficio;
2. la relazione illustrativa dovrà essere integrata con l'evidenziazione delle principali caratteristiche del sito e delle opere che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica, nonché con la descrizione delle eventuali zone boscate interessate all'abbattimento. Saranno illustrate anche le modalità di esecuzione ed i mezzi usati per la realizzazione del progetto;
3. relazione geologica, che valuti lo stato di alterazione, fratturazione e la degradibilità dei terreni e riportati i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali, e che precisi inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità. La relazione dovrà fornire anche lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
In alternativa, potrà essere redatta e firmata dal progettista dell'opera, una relazione sostitutiva solo nel caso in cui già esistano dettagliati ed esaurienti studi geomorfologici e geologici dell'area interessata dalle opere, studi che dovranno essere citati ed eventualmente presentati in copia su richiesta della struttura competente. In ogni caso, per gli scopi di cui al vincolo idrogeologico, la relazione geologica nonchè la relazione geotecnica, di cui si avvarrà il progettista saranno adeguate alla scala del progetto ed alle sue finalità e contenuti;
4. relazione geotecnica, che illustrerà la localizzazione dell'area oggetto della trasformazione, con una esauriente esposizione e dei parametri geotecnici adottati in progetto, nonchè delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti fondazionali e di sostegno, comprese le eventuali opere di drenaggio delle acque sotterranee e di smaltimento delle acque superficiali e quindi delle sollecitazioni trasmesse al terreno. La relazione comprenderà il calcolo di stabilità dei pendii e di portanza del terreno per i diversi tipi di manufatti. Essa deve essere congruente con la relazione geologica.
N.B. la relazione geologica e la relazione geotecnica, per interventi di modesta entità e/o per i quali risulti accertato anche da parte dell'Ufficio istruttore l'assenza di rischi di dissesto di natura idrogeologica per le opere e gli interventi proposti nonchè in conseguenza a questi, possono essere omesse; in tal caso il progettista dovrà dichiarare tale circostanza nella relazione illustrativa;
5. relazione di calcolo delle opere di stabilizzazione del terreno e delle pendici, come ad esempio le strutture di sostegno di vario genere;
6. relazione forestale, qualora gli interventi interessino riduzione di superfici boscate, che descriva le caratteristiche tipologiche del bosco stesso, nonché gli accorgimenti che si prevede di adottare al fine di surrogare la funzione antierosiva e regimante della formazione vegetale interessata;
7. planimetria del fondo in grande scala contenente i limiti d'intervento, la evidenziazione grafica ed il calcolo per esteso della superficie oggetto di trasformazione, l'indicazione con colori e segni convenzionali delle aree interessate a scavi e riporti e l'ubicazione delle opere d'arte previste. Per le strade forestali e vicinali si dovrà invece indicare se l'eventuale materiale di scavo in esubero viene distribuito lungo il tracciato con ampliamento della banchina oppure sistemato a deposito definitivo con le specifiche di cui al n. 9 del paragrafo 5.2.3;
8. profili e sezioni longitudinali e trasversali con l'indicazione dello stato attuale e di quello di progetto e l'indicazione schematica delle opere previste, in particolare a riguardo delle fondazioni e dei drenaggi;
9. illustrazione in progetto delle eventuali aree di deposito dei materiali di scavo, qualora situate in zone soggette a vincolo idrogeologico, con planimetrie, sezioni e previsioni di ripristino.

5.2.4. Opere richiedenti il nullaosta idraulico.

Gli elaborati necessari alle istruttorie comprendono:

- relazione idrologica ed idraulica;
- planimetria catastale;
- particolari costruttivi.

Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere riportati tutti quegli elementi che servono ad individuare esattamente l'opera proposta, le sue finalità, le sue modalità esecutive e l'interferenza con il regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Nella relazione idrologica ed idraulica dovranno essere sviluppate adeguate elaborazioni di carattere idrologico per la valutazione delle portate di piena, pre-

feribilmente secondo metodologie statistico-probabilistiche, e di carattere idraulico per la determinazione della capacità di deflusso del tratto d'alveo interessato.

In particolare, le planimetrie e le sezioni dovranno evidenziare in modo chiaro, alla stessa scala di rappresentazione e con gli stessi riferimenti, sia lo stato di fatto che lo stato di progetto.

Negli elaborati grafici dovranno essere illustrati in maniera chiara e dettagliata, usando le scale opportune, le opere proposte.

Per ogni tipo di opera proposta, andrà associato un determinato tipo di ritorno degli eventi di piena al quale si deve fare riferimento nelle elaborazioni idrologiche ed idrauliche.

I limiti delle aree demaniali saranno evidenziati, oltre che nella planimetria catastale, anche nelle planimetrie catastali.

6. Snellimento delle procedure autorizzative

6.1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo per accertare il rispetto delle condizioni di cui al 5.2..

6.2. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 3/2001.

7. Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento

7.1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del Dirigente regionale competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

7.2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

7.3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, della legge regionale 46/1986, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2002, n. 3167.

Legge regionale 2/2002 n. 2, articolo 46. Sessione d'esame d'idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002, che prevede che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo siano dimostrati mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita Commissione regionale;

VISTO l'articolo 6 del «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 127/Pres., il quale prevede che gli esami di cui al più sopra citato articolo 46 abbiano luogo almeno ogni due anni e siano indetti con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO lo Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, turismo e terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

a) di indire la sessione d'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per l'anno 2003, con le modalità previste nell'allegato bando che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

b) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Sessione d'esame d'idoneità per l'acquisizione del titolo del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 1

(Esame di idoneità)

1. E' indetta una sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, «Disciplina organica del turismo» e successivo regolamento d'attuazione.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1. Alle prove d'esame sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, ovvero diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed allegata alla domanda di ammissione alle prove d'esame.

2. I requisiti prescritti al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo allegato «A» al presente bando, ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario -, viale Miramare, 19, 34135 Trieste, e devono pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4. La data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro a data apposto su ciascuna di esse a cura dell'ufficio ricevente.

5. Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata purché pervengano all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale.

6. L'Amministrazione regionale non accoglierà le domande ricevute o spedite per qualsiasi causa, oltre i termini di cui ai commi 2 e 5. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, non saranno tenute in considerazione.

7. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio professionale;

d) la cittadinanza;

e) il codice fiscale;

f) il godimento dei diritti civili e politici;

g) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla prova d'esame;

h) almeno due lingue straniere nelle quali si intende sostenere il colloquio d'esame;

i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova scritta;

j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

k) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;

l) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 5

(Prove d'esame)

1. L'esame si svolge di fronte ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

a) per la prova scritta:
   1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;
   2) componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) per la prova orale:
   1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
   2) legislazione turistica nazionale e regionale;
   3) cenni di geografia mondiale;
   4) colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;
   5) tecnica turistica con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni.

Art. 6

(Svolgimento delle prove d'esame)

1. La data, l'ora e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, sono fissate dalla Commissione esaminatrice e comunicate ai partecipanti con preavviso di almeno 20 giorni, a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio degli affari amministrativi e contabili - mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento. La mancata esibizione del documento, comporterà l'esclusione dalla prova.

3. La mancata partecipazione ad una delle prove d'esame, sarà considerata come rinuncia all'esame stesso.

4. Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta, comporta la non ammissione alla prova orale.

Art. 7

(Composizione della Commissione esaminatrice)

1. La Commissione di cui all'articolo 5 è composta da:

a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;

b) un docente di tecnica turistica;

c) un rappresentante delle Organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;

d) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla Giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza;

e) un docente, di ciascuna delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La Commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario di categoria D).

Art. 8

(Attestato di idoneità)

1. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, verrà rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Allegato «A» riferito agli articoli 3 e 4 del bando

Alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario
Servizio degli affari amministrativi e contabili
viale Miramare, 19
34135 Trieste

Oggetto: domanda di ammissione all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Il/La sottoscritto/a ....
codice fiscale ....

Presa visione del bando d'esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a a .... il ....
2. di essere residente o domiciliato a .... via/piazza ....
3. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito presso .... in data .... ovvero di essere in possesso del diploma equivalente conseguito presso .... in data ....
4. di essere cittadino ....
5. di voler sostenere la prova scritta d'esame nella seguente lingua straniera: ....
6. di voler sostenere la prova orale d'esame nelle seguenti (almeno due) lingue straniere: ....
7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'esame al seguente indirizzo: ....
....

Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero il motivo della mancata iscrizione;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
4. di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;
5. di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali forniti saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente nei limiti stabiliti dalla legge e dai Regolamenti.

Luogo e data ....

Firma leggibile ....

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2002, n. 3197 (Estratto).

Comune di Muggia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 23 del 27 marzo 2002, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 338 dell'8 febbraio 2002 in merito alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Muggia, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 23 del 27 marzo 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 23 del 27 marzo 2002, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Muggia;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2002, n. 3198 (Estratto).

Comune di San Giorgio di Nogaro: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 48 del 17 luglio 2002, di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2001 del 10 giugno 2002 in merito alla variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 48 del 17 luglio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 48 del 17 luglio 2002, di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 3222.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 2.5 sostegno allo start up di nuova imprenditorialità - Azione 2.5.1. Promozione dello start up imprenditoriale. Approvazione progetto «Mercato e bisogni irrisolti: nuove imprese per le esigenze delle persone, delle Aziende e del territorio» di Agemont S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2001) 2811 del 23 novembre 2001 che ha approvato il Documento unico di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 2000-2006 del 26 febbraio 2002 e adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e inviato alla Commissione delle Comunità europee il 27 marzo 2002;

ATTESO che la Commissione europea, con nota n. 105725 del 10 giugno 2002, ha fatto pervenire le osservazioni sul Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e che, con specifico riferimento all'azione 2.5.1 «Promozione dello start up imprenditoriale», tali osservazioni non incidono sulle modalità attuative dell'azione in oggetto previste nel Complemento stesso;

ATTESO che il summenzionato Complemento di programmazione individua il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'azione 2.5.1 - Promozione dello start up imprenditoriale;

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 1668 del 23 maggio 2002 e n. 3015 del 6 settembre 2002 concernenti il piano finanziario per annualità relativo alle aree obiettivo 2 e in sostegno transitorio ripartito per asse, misura, azione e per Direzione/Struttura regionale competente, nel quale viene indicato che le risorse finanziarie complessivamente destinate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per gli interventi in area montana dell'azione 2.5.1, comprensive della quota a carico del beneficiario finale, pari al 21% della spesa ammissibile complessiva, ammontano a euro 534.430,00 di cui euro 482.784,00 in area obiettivo 2 e euro 51.646,00 in area phasing out;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998

recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2001, n. 056/SG/Rag., registrato dalla Ragioneria generale il 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al Piano finanziario DOCUP obiettivo 2;

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2002 di cui alla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

VISTA la Convenzione stipulata il 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1252 del 18 aprile 2002 di approvazione della lettera di invito ad Agemont S.p.A. per la presentazione del progetto di interventi in area montana a valere sull'azione 2.5.1 - Promozione dello start up imprenditoriale, del fac simile di domanda e del modulo «programma pluriennale di animazione economica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 2 maggio 2002;

VISTA la domanda di finanziamento e i relativi allegati, a valere sul DOCUP obiettivo 2 - azione 2.5.1 «Promozione dello start up imprenditoriale», presentati da Agemont il 20 giugno 2002, Prot./SASM/2417/3.15.5, ed in particolare il programma pluriennale di animazione economica;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per la realizzazione dell'azione 2.5.1, prevedono, alla Fase 3, l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di Agemont S.p.A. e la successiva pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria, agli atti presso il Servizio autonomo per lo Sviluppo della montagna, relative all'ammissibilità del programma pluriennale di animazione economica presentato da Agemont con il titolo «Mercato e bisogni irrisolti nuove imprese per le esigenze delle persone, delle aziende e del territorio» di Agemont S.p.A.;

RITENUTO che il programma pluriennale di animazione economica presentato da Agemont risponde ai criteri previsti dal Complemento di programmazione e che la relativa spesa totale ammissibile ammonta ad euro 534.400,00 di cui euro 482.784,00 in area obiettivo 2 ed euro 51.646,00 in area phasing out;

ATTESO che Agemont deve provvedere a garantire il cofinanziamento del 21,00% dell'iniziativa programmata pari ad euro 112.252,00 così come previsto dal piano finanziario del DOCUP obiettivo 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare il programma pluriennale di animazione economica di Agemont S.p.A., con sede in Amaro, denominato «Mercato e bisogni irrisolti nuove imprese per le esigenze delle persone, delle aziende e del territorio», presentato per le finalità di cui all'azione 2.5.1 del DOCUP obiettivo 2, per un importo totale ritenuto ammissibile pari a euro 534.430,00, di cui euro 482.784,00 in area obiettivo 2 ed euro 51.646,00 in area phasing out, comprensivo della quota di cofinanziamento del 21% della spesa totale ammissibile, a carico di Agemont S.p.A., pari ad euro 112.252,00;

- di impegnare l'importo di euro 422.178,00, di cui euro 381.378,00 in area obiettivo 2 ed euro 40.800,00 in area phasing out, per la realizzazione del programma pluriennale di animazione economica di Agemont S.p.A. a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 2.5.1 - Promozione dello start up imprenditoriale, ripartito come indicato nella tabella seguente:

	Area obiettivo 2	*Area phasing out*	***Totale***
Quota FESR	euro 144.835,00	euro 15.494,00	euro 160.329,00
Quota Stato	euro 236.543,00	euro 25.306,00	euro 261.849,00
Totale	euro 381.378,00	euro 40.800,00	**euro 422.178,00**

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 422.178,00, di cui euro 381.378,00 in area obiettivo 2 ed euro 40.800,00 in area phasing out per la realizzazione del programma pluriennale di animazione economica di Agemont S.p.A. e di porla a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 2.5.1 - Promozione dello start up imprenditoriale, ripartita come indicato nella tabella di cui sopra;

- di autorizzare il Direttore del servizio autonomo della montagna ad adottare, successivamente agli

adempimenti amministrativi e tecnici previsti, i provvedimenti di concessione dei finanziamenti come sopra indicati.

2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 3284.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Asse D, misura D.2. Integrazioni alla deliberazione n. 2509/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programmma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2509 del 12 luglio 2002 con la quale, tra l'altro, si è provveduto al rifinanziamento del bando di cui alla deliberazione n. 1996 del 13 giugno 2001 relativo a interventi formativi a favore della P.A. nell'ambito dell'attuazione dell'asse D, misura D.2;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il citato rifinanziamento è stato pari a 484.574,64 euro anziché pari a 902.090,71 euro;

RITENUTO di provvedere all'ulteriore rifinanziamento di 417.516,07 euro;

CONSIDERATO che tale operazione di rifinanziamento è coerente con la programmazione finanziaria del Programma operativo e del Complemento di programmazione e che contribuisce al perseguimento degli obiettivi di massima efficienza finanziaria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, nell'ambito della programmazione finanziaria del Programma operativo e del Complemento di programmazione dell'obiettivo 3 e ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale 2509/2002, è approvato il rifinanziamento di 417.516,07 euro a valere sul bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 1996/2001, relativo all'attuazione dell'asse D, misura D.2 - Interventi formativi a favore della P.A.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2002, n. 3383 (Estratto).

Comune di Moimacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 21 del 10 luglio 2002, di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1755 del 23 maggio 2002 in merito alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Moimacco, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 21 del 10 luglio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 21 del 10 luglio 2002, di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Moimacco;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI
FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Ufficio speciale di progetto per la riqualificazione
del quadrante Sud Ovest della Città di Udine
Udine

Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza o corrisposti compensi nel 2002.

Ufficio speciale di progetto per la riqualificazione del quadrante Sud Ovest della Città di Udine. Accordo di programma Regione Friuli-Venezia Giulia/Comune di Udine per la costruzione della nuova sede regionale in via Volturno e la realizzazione di interventi complementari (legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 8).

Soggetto	Oggetto dell'incarico	Compenso pattuito (importi al netto di IVA e oneri previdenziali)	Compenso erogato (importi al netto di IVA e oneri previdenziali)
Prof. Ing. Pier Giorgio Malerba Viale Abruzzi, 17 MILANO Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Consulenza strutturale connessa alla progettazione preliminare della nuova sede degli uffici regionali di via Volturno a Udine	€ 6.197,48	€ 6.197,48
Studio Tecnici Associati Bertoldi geom. Bruno & Londero p.i.e. Giovanni Via Tagliamento, 25 TRICESIMO (UD) Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Rilievi topografici relativi al sito di via Volturno a Udine	€ 10.845,59	€ 10.845,59
Dott. Fabio Furlani Via T. Ciconi, 18/a Vicolo dello Schioppettino, 3 UDINE Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche con riferimento al sito di via Volturno a Udine	€ 32.536,78	€ 32.536,78
P.I. Alessandro Magrini Via Feletto, 79 Via Vicort, 23 33030 TORREANO DI MARTIGNACCO (UD) Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Consulenza "Impianti Elettrici" connessa alla progettazione preliminare della nuova sede degli uffici regionali di via Volturno a Udine	€ 6.197,48	€ 6.197,48
Dott. Ing. Pierluigi Marzullo Via Fabio Filzi, 2 UDINE Disciplinare stipulato in data	Consulenza informatica connessa alla progettazione preliminare della nuova sede degli uffici regionali di via Volturno a Udine	€ 6.197,48	€ 6.197,48
Università degli Studi di Udine Dipartimento di Energetica e Macchine Via delle Scienze, 208 UDINE Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Consulenza "Impianti Meccanici"- connessa alla progettazione preliminare della nuova sede degli uffici regionali di via Volturno a Udine	€ 6.197,48	€ 6.197,48
Associazione di professionisti composta da: 1) dr.arch. Giancarlo Bettini (capogruppo) via Feletto, 200 – UDINE 2) dr. Ing. Aldo Tosolini viale Tricesimo, 103/A – UDINE Disciplinare stipulato in data 5/12/2001	Aggiornamento dello studio di fattibilità inerente alla realizzazione, in via Volturno a Udine, della nuova sede degli uffici regionali. Configurazione del progetto preliminare e del capitolato prestazionale per l'indizione dell'appalto concorso.	€ 93.995,15	€ 18.799,03

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
ing. Giuliano Parmegiani

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Avviso di istanza di concessione demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo in Comune di Grado, località Le Cove.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza del 28 gennaio 2002 della ditta Sodomaco Claudio, con sede in via Gradenigo n. 15, Grado (Gorizia), finalizzata al rilascio di una concessione demaniale nella laguna di Grado in località Le Cove, comprendente uno specchio acqueo, della superficie complessiva di mq. 9.700 al fine di realizzare pontili da adibire ad attracco natanti, come descritto negli elaborati redatti in data agosto 2002 dallo Studio Tecnico geom. Giorgio Pastoricchio;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima l'istanza citata debba essere pubblicata mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e affissione nell'albo del Comune territorialmente interessato in quanto istanza rilevante per scopo interessando una delle localizzazioni di attrezzature per il diportismo nautico previste dal Piano dei porti del Comune di Grado.

ORDINA

1. la pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione nell'Albo del Comune di Grado per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate allo stesso Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale eventuali domande concorrenti con i contenuti e corredate dalla documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

ZOLLIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron.

Con deliberazione consiliare n. 64 del 23 settembre 2002, il Comune di Brugnera ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza Vittoria a Maron.

Con deliberazione consiliare n. 65 del 23 settembre 2002, il Comune di Brugnera ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza Vittoria a Maron, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano di recupero di iniziativa pubblica, a San Giovanni, isolati e parti di isolati compresi tra via Versutta, via Roggia, via

Villa, piazza della Vittoria, via Plebiscito, via San Michele, complesso Zuccheri.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 18 settembre 2002, il Comune di Casarsa della Delizia, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 del Piano di recupero di iniziativa pubblica, a San Giovanni, isolati e parti di isolati compresi tra via Versutta, via Roggia, via Villa, piazza della Vittoria, via Plebiscito, via San Michele, complesso Zuccheri, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Castions di Strada. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 20 settembre 2002, il Comune di Castions di Strada ha parzialmente accolto l'osservazione presentata alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P. -, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato tecnico regionale n. 150/1-T/99 del 2 agosto 1999, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 industriale-artigianale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 30 settembre 2002, il Comune di Fagagna ha accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 industriale-artigianale comunale, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante generale al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 dell'1 luglio 2002 il Comune di Fiume Veneto ha adottato la variante generale al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante generale al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Montenars. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 26 luglio 2002 il Comune di Montenars ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 26 settembre 2002 il Comune di Lauco ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 26 settembre 2002 il Comune di Lauco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 26 settembre 2002 il Comune di Lauco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 86 del 6 settembre 2002 il Comune di Pasian di Prato ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della Variante al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 12 del Centro storico in seguito al progetto di costruzione dei nuovi Uffici comunali e al recupero di Palazzo Crimini.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 79 del 15 luglio 2002 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 12 del Centro storico in seguito al progetto di costruzione dei nuovi Uffici comunali e al recupero di Palazzo Crimini.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 12 del Centro storico in seguito al progetto di costruzione dei nuovi Uffici comunali e al recupero di Palazzo Crimini sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Resia. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 49 del 23 agosto 2002 il Comune di Resia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 63 del 16 luglio 2002 il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 16 luglio 2002 il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Valvasone. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 dell'11 luglio 2002 il Comune di Valvasone ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 79 del 26 settembre 2002 il Comune di Zoppola ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito all'accoglimento delle osservazioni-opposizioni presentate e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

SERVIZIO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Pubblicazione dei D.M. 20 giugno 2002 e 21 giugno 2002 del Sottosegretario allo sport del Ministero per i beni e le attività culturali relativi ai programmi di interventi regionali per il miglioramento di impianti sportivi tramite la concessione di mutui autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti.

Si pubblicano i D.M. 20 giugno 2002 e 21 giugno 2002 del Sottosegretario allo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, è prevista dal dispositivo dei provvedimenti medesimi e dall'articolo 8 della legge 92/1988.

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Segretariato generale
Servizio X - Rapporti con gli organismi sportivi

IL SOTTOSEGRETARIO
DELEGATO PER LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 29 dicembre 2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 65;

VISTA la legge 21 marzo 1988, n. 92;

VISTA la legge 7 agosto 1989, n. 289;

VISTO l'articolo 8, comma 2 della richiamata legge n. 92/1988 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 430 del 25 febbraio 2000 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 31 maggio 1991 relativamente, al programma 1988, non utilizzati dagli Enti beneficiari;

VISTO il D.M. 27 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso d'interesse annuale relativo, ai mutui ventennali della Cassa depositi e prestiti;

CONSIDERATO che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ammontano a euro 2.814.173,64;

VISTA la delibera della Giunta regionale della predetta Regione n. 3457 del 10 novembre 2000 come integrata dalla nota n. 1402/risp. del 22 febbraio 2001 con la quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 4 dicembre 1989 è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

DECRETA

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ter, lettera c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92, gli Enti indicati nell'elenco annesso al programma della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia approvato con la delibera della Giunta regionale, n. 3457 del 10 novembre 2000 come integrata dalla nota n. 1402/risp. del 22 febbraio 2001 e da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 88, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri Istituti di credito di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.

L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'articolo 1, comma 3 della legge 7 agosto 1989 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli Enti destinatari devono presentare all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'articolo 8, 2° comma della legge 21 marzo 1988 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto;

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'Ente beneficiario, al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale Servizio X - Rapporti con gli organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 289/1989.

Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.

Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, 20 giugno 2002

PESCANTE

Allegato 1

Deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2002, n. 3457. Legge regionale 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c). Programma di interventi regionali con riutilizzo fondi non utilizzati del programma 1988.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65;

VISTO il decreto legge 3 febbraio 1988 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92;

VISTO il decreto 15 giugno 1989 con cui il Ministero per il turismo e lo spettacolo ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 8.525.923.000 a sostegno del programma regionale 1988 relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 25 febbraio 2000, con la quale viene proposta la revoca del benefici agli Enti inclusi a, suo tempo nel programma 1988 che non hanno provveduto ad attivare, in termini, il mutuo presso la Cassa depositi e prestiti e con la quale l'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive viene autorizzato ad approntare quanto necessario per la predisposizione di un programma di interventi che utilizzi le somme revocate;

VISTA la nota prot. P.352/SP65/87 del 6 aprile 2000, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, preso atto della deliberazione adottata, comunica che le somme disponibili ammontano a lire 5.300.000.000 per il programma 1988;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2505 dell'8 agosto 2000, recante «legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c) - Utilizzo somme rinvenienti dalle revoche dei programmi regionali 1988 e 1989. Approvazione bozza del bando di assegnazione», con la quale si approva il bando di assegnazione delle somme rinvenienti che, nella sostanza, rispetta finalità e criteri fissati dalla legge 65/1987;

ATTESO che la citata deliberazione, con il relativo bando di assegnazione, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 30 agosto 2000;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione 42 sono state le istanze pervenute all'Amministrazione regionale da parte delle Amministrazioni comunali;

VISTO che le risorse a disposizione non sono sufficienti a far fronte a tutte le domande pervenute ed in possesso dei requisiti;

RITENUTO, conseguentemente, di adottare le finalità, i criteri ed i parametri riportati nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1989 tenendo conto degli indirizzi di programma in tema di impiantistica sportiva approvati dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 615 del 16 marzo 2000;

SENTITA la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 43/1980 articolo 2, ricostituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0201/Pres. del 16 giugno 2000, regolarmente riunitasi il 30 ottobre 2000, la quale ha esaminato tutte le domande pervenute ed ha espresso all'unanimità un parere in ordine all'ammissibilità a finanziamento ed in ordine al suo ammontare;

SU PROPOSTA dell'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare per il 1988 l'allegato programma relativo agli interventi per il miglioramento di impianti sportivi, in osservanza di quanto disposto dalla legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c) e dalle ulteriori norme citate in premessa.

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i beni e le attività culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, per successivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge 6 marzo 1987 n. 65 - articolo 1, comma 1, lettera c) - Proposta programma interventi

	ENTE	TIPO IMPIANTO	IMPORTO MUTUO
1.	**Provincia di Trieste**		
	Comune di Muggia		
	Comune	- copertura campi da tennis e bocciodromo	800.000.000
1.	**Provincia di Udine**		
	Comune di Faedis		
	Comune	lavori di completamento dell'impianto sportivo – struttura per il gioco del calcio (sistemazione area e impianto di illuminazione campo di calcio)	300.000.000
2.	Comune di Fiumicello		
	Comune	completamento della pista di pattinaggio (copertura)	400.000.000
3.	Comune di Flaibano		
	Comune	costruzione di una pensilina in ferro, zincata, completa di tamponamento laterale per la copertura della tribuna del campo sportivo presso gli impianti sportivi del capoluogo (campo di calcio)	300.000.000
4.	Comune di Moruzzo		
	Comune	completamento, messa a norma ed eliminazione delle barriere architettoniche (I lotto) (palestra comunale)	300.000.000
5.	Comune di Pavia di Udine		
	Comune	costruzione della palestra polifunzionale	1.000.000.000

	ENTE	TIPO IMPIANTO	IMPORTO MUTUO
1.	**Provincia di Gorizia**		
	Comune di Gorizia		
	Comune	ristrutturazione della palestra C.O.N.I. in località Campagnuzza	700.000.000
1.	**Provincia di Pordenone**		
	Comune di Arba		
	Comune	adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo in Arba (campo di calcio)	200.000.000
2.	Comune di Azzano Decimo		
	Comune	lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi del Comune (copertura tribune campo di calcio – impianto illuminazione campo di softball – manutenzione palazzetto dello sport)	200.000.000
3.	Comune di Barcis		
	Comune	lavori di manutenzione e messa a norma del polisportivo comunale (campo calcetto – campo da tennis – campo da bocce – palazzetto dello sport)	200.000.000
4.	Comune di Fiume Veneto		
	Comune	adeguamento alle norme e copertura del bocciodromo comunale	300.000.000
	Comune di Frisanco		
	Comune	lavori di miglioramento e completamento impianti sportivi parcheggio Reghenaz (campo calcio – campo da tennis)	200.000.000
6.	Comune di Polcenigo		
	Comune	adeguamento ed ampliamento campo sportivo don A.Santin (campo di calcio)	200.000.000
7.	Comune di Vito d'Asio		
	Comune	adeguamento alle strutture di servizio e copertura della tribuna del campo di calcio in frazione di Casiacco	200.000.000

Allegato

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Servizio delle attività ricreative e sportive

Trieste, 3 luglio 2002

Al Ministero per i beni e le attività culturali
via della Ferratella, n. 51
00184 ROMA

Oggetto: Legge 65/1987; finanziamento statale;
rettifica progetto Comune di Frisanco.

In relazione ad intercorsi colloqui si trasmette in allegato la nota prot. n. 4540/2000 del 27 giugno 2002 del Comune di Frisanco (Pordenone) con la quale si dichiara che è escluso dal progetto ogni intervento relativo alla realizzazione del parcheggio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Luciano Forte

Allegato

COMUNE DI FRISANCO
(Pordenone)
Servizio lavori pubblici

Frisanco, lì 27 giugno 2002

Al Ministero dei beni ambientali e culturali
ROMA
alla cortese attenzione del dott. Iacopucci
(fax 06/7732314)

e p.c.

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio delle attività ricreative e sportive
via S. Francesco, 37
34133 TRIESTE
alla cortese attenzione del dott. Forte
(fax 040/3775090)

Oggetto: legge 65/1987, articolo 1, lettera c)
istanza comunale del 28 settembre 2000 prot. 4540

Si fa seguito alla richiesta in oggetto indicata per comunicare che le opere per cui si richiede il contributo andranno ad interessare esclusivamente l'impianto sportivo comunale costituito da un campo di calcio e da due campi da tennis con particolare riferimento alla ristrutturazione e completamento dello spogliatoio a servizio dei medesimi.

Verrà quindi escluso ogni intervento relativo alla realizzazione del parcheggio come, tra l'altro, previsto nella sopraindicata domanda.

Con osservanza

Il Sindaco
Angelo Arturo Bernardon

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Segretariato generale
Servizio X - Organismi sportivi

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 29 dicembre 2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 65;

VISTA la legge 21 marzo 1988, n. 92;

VISTA la legge 7 agosto 1989, n. 289;

VISTO l'articolo 8, comma 2 della richiamata legge n. 92/1988 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 431 del 25 febbraio 2000 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 15 giugno 1989 relativamente al programma 1989, non utilizzati dagli Enti beneficiari;

VISTO il D.M. 27 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso d'interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa depositi e prestiti;

CONSIDERATO che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ammontano a euro 1.836.004,28;

VISTA la delibera della Giunta regionale della predetta Regione n. 3458 del 10 novembre 2000 come integrata dalla nota n. 1402/risp. del 22 febbraio 2001 con la quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 4 dicembre 1989 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

DECRETA

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ter, lettera c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92 gli Enti indicati nell'elenco annesso al programma della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia approvato con la delibera della Giunta regionale n. 3458 del 10 novembre 2000 come integrata dalla nota n. 1402/risp. del 22 febbraio 2001, e da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 89, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri Istituti di credito di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.

L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'articolo 1, comma 3 della legge 7 agosto 89 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli Enti destinatari devono presentare all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'articolo 8, 2° comma della legge 21 marzo 1988 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto.

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'Ente beneficiario, al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio X - Rapporti con gli organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 289/1989.

Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.

Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, 21 giugno 2002

PESCANTE

Deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 3458. Legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c). Programma di interventi regionali con riutilizzo fondi non utilizzati del programma 1989.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65;

VISTO il decreto, legge 3 febbraio 1988 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92;

VISTO il decreto 31 maggio 1991 con cui il Ministero per il turismo e lo spettacolo ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 7.905.100.000 a sostegno del programma regionale 1989 relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 25 febbraio 2000, con la quale viene proposta la revoca dei benefici, agli Enti, inclusi a suo tempo nel programma 1989, che non hanno provveduto ad attivare, in termini, il mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, e con la quale l'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive viene autorizzato ad approntare quanto necessario per la predisposizione di un programma di interventi che utilizzi le somme revocate;

VISTA la nota prot. P.352/SP65/87 del 6 aprile 2000, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, preso atto della deliberazione adottata, comunica che le somme disponibili ammontano a lire 3.400.000.000 per il programma 1989;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2505 dell'8 agosto 2000, recante «legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c) - Utilizzo somme rinvenienti dalle revoche dei programmi regionali 1988 e 1989. Approvazione bozza del bando di assegnazione», con la quale si approva il bando di assegnazione delle somme rinvenienti che, nella sostanza, rispetta finalità e criteri fissati dalla legge 65/1987;

ATTESO che la citata deliberazione, con il relativo bando di assegnazione, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 30 agosto 2000;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione 42 sono state le istanze pervenute all'Amministrazione regionale da parte delle Amministrazioni comunali;

VISTO che le risorse a disposizione non sono sufficienti a far fronte a tutte le domande pervenute ed in possesso dei requisiti;

RITENUTO, conseguentemente, di adottare le finalità, i criteri ed i parametri riportati nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1989 tenendo conto degli indirizzi di programma in tema di impiantistica sportiva approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 615 del 16 marzo 2000;

SENTITA la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dello Giunta regionale previsto dalla legge regionale 43/1980 articolo 2, ricostituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0201/Pres. del 16 giugno 2000, regolarmente, riunitasi il 30 ottobre 2000, la quale ha esaminato tutte le domande pervenute ed ha espresso all'unanimità un parere in ordine all'ammissibilità a finanziamento ed in ordine al suo ammontare;

SU PROPOSTA dell'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare per il 1989 l'allegato programma relativo a gli interventi per il miglioramento di impianti sportivi, in osservanza di quanto disposto dalla legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c) e dalle ulteriori norme citate in premessa.

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i beni e le attività culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, per i successivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge 6 marzo 1987 n. 65 - articolo 1, comma 1, lettera c) - Proposta programma interventi

	ENTE	TIPO IMPIANTO	IMPORTO MUTUO
1.	**Provincia di Pordenone**		
	Comune di Casarsa della Delizia		
	Comune	adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi di proprietà comunale (spogliatoi campo di calcio – adeguamento palasport)	600.000.000
2.	Comune di Maniago		
	Comune	adeguamento norme di sicurezza della tribuna e rifacimento degli spogliatoi dello stadio T.Bertoli – II lotto (campo di calcio)	500.000.000
3.	Comune di Montereale Valcellina		
	Comune	completamento dell'impianto polisportivo comunale (realizzazione di un campo da calcetto con spogliatoi)	200.000.000
4.	Comune di Morsano al Tagliamento		
	Comune	adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi di proprietà comunale (campo da calcio – campo da tennis)	200.000.000

	ENTE	TIPO IMPIANTO	IMPORTO MUTUO
1.	**Provincia di Udine**		
	Comune di Pradamano		
	Comune	completamento del polisportivo comunale di Pradamano (campo di calcio e pista di atletica)	300.000.000
2.	Comune di S.Daniele del Friuli		
	Comune	manutenzione straordinaria, copertura e pavimentazione palazzetto dello sport	300.000.000
3.	Comune di S.Giorgio di Nogaro		
	Comune	realizzazione del I stralcio – III lotto dell'impianto sportivo del P.E.E.P. (campo di calcio principale e campo di sfogo)	800.000.000
4.	Comune di Tarvisio		
	Comune	completamento infrastrutture polisportivo comunale di Tarvisio capoluogo (campo di calcio e pista di atletica)	300.000.000
5.	Comune di Tolmezzo		
	Comune	realizzazione impianto termo-idrico-sanitario ed isolamento termico nel fabbricato adibito a bocciodromo nel capoluogo	200.000.000

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 28 agosto 2002. Decreto del Direttore regionale delle foreste 24 maggio 2002, n. 302. Reg. CE 1257/1999. Graduatorie per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulle misure i2, i3, i5, i6, i7, i8 del Piano di sviluppo rurale. Approvazione rettifiche.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 28 agosto 2002 nel decreto del Direttore regionale delle foreste 24 maggio 2002, n. 302 di cui all'oggetto, nel sommario a pag. 9520 anzichè «Registro» deve leggersi «Regolamento».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI AQUILEIA
(Udine)

Estratto del bando di gara per l'alienazione di un immobile.

Il Comune di Aquileia indice un pubblico incanto per l'alienazione di un immobile sito ad Aquileia in via Annia n. 8-10 - prezzo a base d'asta euro 12.911,42.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2002 al Comune di Aquileia, piazza Garibaldi n. 7, 33051 Aquileia (Udine).

Il bando integrale di gara, contenente i dati tavolari, catastali, le modalità di gara e tutte le ulteriori informazioni sull'immobile è disponibile presso il Servizio lavori pubblici - piazza Garibaldi, n. 7 - 33051 - Aquileia - telefono 0431/916900 - fax 0431/91044.

Aquileia, 3 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI:
geom. Natale Guerra

COMUNE DI ARBA
(Pordenone)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di immobili.

Il Comune di Arba (Pordenone), ha indetto asta pubblica per l'alienazione di immobili ubicati in Comune di Arba (Pordenone) così distinti:

- Foglio 14, mappale 232 prezzo a base d'asta euro 61.920,00;
- Foglio 14, mappale 235 prezzo a base d'asta euro 60.320,00.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso l'ufficio tecnico comunale, via Vittorio Emanuele, 19 Arba (Pordenone) telefono 042793032.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Arba via Vittorio Emanuele, 19 - 33090 Arba (Pordenone) entro le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2002 a mezzo servizio postale con plico raccomandato.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Romeo Zorzi

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

Si rende noto che il Comune di Buja provvederà mediante asta pubblica all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

Durata della concessione: anni 4; dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

Aggiudicazione: mediante offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche.

Presentazione offerte: entro il giorno 15 novembre 2002 all'ufficio protocollo del Comune.

Le ditte interessate possono prendere visione del bando di gara e della convenzione presso l'Ufficio ragioneria del Comune nelle ore d'ufficio.

Buja, 7 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO:
rag. Marilisa Raffaelli

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica ad unico incanto per la vendita di alcuni immobili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle deliberazioni n. 17 del 25 marzo 2002 e n. 93 del 25 settembre 2002, è indetta asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà comunale di seguito identificato:

1. Porzione di terreno edificabile con soprastante porzione di fabbricato soggetto ad intervento unitario di ristrutturazione (con demolizione e ricostruzione) di complessivi mq. 142,10 (compreso posto auto separato mq. 20,25 e giardino privato di mq. 48,42) e comproprietà di corte comune, individuato al N.C.T. foglio 1, mappale 70, lotto «B» (come individuato sugli elaborati grafici a disposizione dell'Ufficio tecnico comunale).

Prezzo a base di gara: euro 8.616,75.

Importo cauzione: euro 430,84.

2. Porzione di terreno edificabile con soprastante porzione di fabbricato soggetto ad intervento unitario di ristrutturazione (con demolizione e ricostruzione) di complessivi mq. 133,33 (compreso posto auto separato mq. 20,40 e giardino privato di mq. 49,08) e comproprietà di corte comune, individuato al N.C.T. foglio 1, mappale 70, lotto «C» (come individuato sugli elaborati grafici a disposizione dell'Ufficio tecnico comunale).

Prezzo a base di gara: euro 8.084,95.

Importo cauzione: euro 404,25.

3. Porzione di terreno edificabile con soprastante porzione di fabbricato soggetto ad intervento unitario di ristrutturazione (con demolizione e ricostruzione) di complessivi mq. 133,48 (compreso posto auto separato mq. 20,55 e giardino privato di mq. 49,08) e comproprietà di corte comune, individuato al N.C.T. foglio 1, mappale 70, lotto «D» (come individuato sugli elaborati grafici a disposizione dell'Ufficio tecnico comunale).

Prezzo a base di gara: euro 8.094,04.

Importo cauzione: euro 404,70.

4. Terreno agricolo di complessivi mq. 5.090 individuato al N.C.T. foglio 10, mappale 313.

Prezzo a base di gara: euro 7.899,50.

Importo cauzione: euro 394,48.

Le modalità di presentazione dell'offerta ed altre indicazioni sono contenute nel bando a disposizione presso il Comune di Cassacco durante l'orario d'apertura al pubblico. Telefono 0432 852811.

Scadenza presentazione offerta: 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Massimiliano Crapis

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Asta pubblica per la vendita di un edificio di proprietà comunale. Terzo avviso.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 288 del 15 febbraio 2002 e quindi di quella giuntale n. 44 dell'1 ottobre 2002 si procede alla vendita, mediante asta pubblica, dell'edificio già sede della Scuola materna di Borgnano, così descritto:

- Lotto n. 4: costituito da parte della p.c. 1595/2 (neo p.c. 1595/2 A), F.M. 27, P.T. 2843, C.C. di Cormòns, di mq. 1370, e dal fabbricato iscritto al N.C.E.U. di Gorizia con il numero di p.c. 1595/2, sub. 3, categoria B/5, classe 4, consistenza mc. 912 (rendita euro 753,61).

Il prezzo a base d'asta è pari ad euro 103.752,00.

La presentazione delle offerte, redatte su carta legale, con indicazione del codice fiscale e del regime patrimoniale dell'offerente, dovrà avvenire mediante servizio postale con raccomandata A.R., oppure a mano direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, entro il termine del 13 novembre 2002.

La busta contenente l'offerta dovrà, a pena di nullità, essere controfirmata sui lembi di chiusura dall'offerente e dovrà recare all'esterno la seguente dicitura «Offerta per la III asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale: lotto n. 4.».

Il prezzo indicato dovrà necessariamente essere maggiore del valore posto a base della gara, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad un decimo del prezzo offerto a base della gara, tramite deposito presso la Tesoreria comunale Credito cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva - filiale di Cormòns - via Pozzetto n. 7.

L'apertura delle offerte sarà effettuata da una commissione composta dal Segretario comunale, che la presiede, dal Responsabile del servizio patrimonio e da un impiegato designato dal Segretario comunale; le operazioni della commissione saranno oggetto di apposito verbale che sarà reso pubblico.

L'aggiudicazione sarà disposta dal Presidente a favore dell'offerta più alta e, in caso di parità di offerte, mediante estrazione a sorte. Si procederà all'aggiudicazione anche i presenza di un un'unica offerta.

La cauzione sarà sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari; quella prodotta dagli aggiudicatari sarà svincolata solo dopo la firma del contratto di compravendita, con facoltà per l'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione costituita.

Il contratto di compravendita sarà stipulato, salvo necessità di ulteriori adempimenti preliminari, nel termine di giorni 90 (novanta) dall'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero prezzo dovuto e delle spese, imposte e tasse che gravano tutte sull'acquirente.

L'asta si terrà nella sala giunta, presso la sede del Comune di Cormòns, il giorno 14 novembre 2002 alle ore 10.00.

Ogni informazione relativa alla gara o ai beni posti in vendita potrà essere acquisita presso il Responsabile del procedimento - Istruttore direttivo p.i. Renzo Verzegnassi (telefono 0481/637141).

Cormòns, 3 ottobre 2002

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Anna Del Bianco

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per la fornitura di n. 1 scuolabus Iveco 80E21 - passo 4185 - «Cacciamali», nuovo di fabbrica o mezzo equivalente, con ritiro e valutazione dell'usato.

Il Comune di Cormòns, con sede in piazza XXIV Maggio n. 22, comunica che, in esecuzione della determinazione n. 333 del 3 ottobre 2002, per il giorno 15 novembre 2002, alle ore 12.00, presso la sede comunale, è indetto pubblico incanto da esperirsi ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 e nel decreto legislativo 402/1998, sulla base del miglior ribasso percentuale sull'importo a base di gara, pari ad euro 105.600,00 I.V.A. inclusa, senza ammissione di offerte in aumento per la fornitura di n. 1 scuolabus Iveco 80E21 - passo 4185 - «Cacciamali» nuovo di fabbrica, o mezzo equivalente, con ritiro e valutazione dell'usato (IVECO GO 192504, immatricolato nell'anno 1989), con ammissione di offerte in aumento a partire dal valore di euro 10.000,00.

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2002.

L'oggetto della fornitura, il luogo ed i tempi della stessa sono quelli fissati nel Capitolato d'oneri, allegato al bando di gara pubblicato all'albo pretorio e reperibile presso l'Ufficio patrimonio del Comune di Cormòns.

Per quanto non indicato nel presente estratto, si fa esplicito riferimento al bando di gara integrale.

Per eventuali chiarimenti in merito alla fornitura è possibile contattare il Responsabile del servizio patrimonio - da lunedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Cormòns, 4 ottobre 2002

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Anna Del Bianco

COMUNE DI GORIZIA

Estratto del bando di gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria.

Il Comune di Gorizia indice una gara ufficiosa per l'assegnazione del Servizio di tesoreria, aggiudicando al miglior offerente sulla base della sommatoria degli elementi e dei coefficienti di valutazione.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 22 novembre 2002.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nonchè presso il settore 006 economico-finanziario, piazza Municipio 1, telefono e fax 0481/383205.

Gorizia, 14 ottobre 2002

IL RAGIONIERE GENERALE:
dott.ssa Lucia Donati

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Avviso d'asta per vendita di terreni comunali. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002. Errata corrige.

Si rende noto che nel B.U.R. n. 38 del 18 settembre 2002 nell'avviso del Comune di Pasian di Prato di cui all'oggetto, alla pagina 10102, seconda colonna, il nome del Segretario comunale anzichè «dr. Dante Cudico» deve leggersi «dr. Dante Cudicio ».

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissione dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

1. Ente concedente: Comune di Premariacco - via Fiore dei Liberi n. 23 - 33040 Premariacco (Udine) - codice fiscale 80002850305 partita I.V.A. 00464600303.

2. Forma d'appalto e criterio di aggiudicazione: mediante asta pubblica tenuta secondo le modalità previste dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, col metodo delle offerte segrete in ribasso sull'aggio in favore del concessionario, posto a base d'asta (articolo 73, lettera c). Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento sulla stessa. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sulla base d'asta.

3. Aggio a base d'asta: 50% del gettito complessivo al concessionario; minimo garantito annuo in favore del Comune: euro 11.000,00.

4. Durata del contratto: anni tre a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5. Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11 novembre 2002.

Il bando integrale è disponibile presso l'Ufficio ragioneria - telefono 0432/729394.

Premariacco, 10 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Andrea Fabro

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Ente concedente: Comune di Premariacco - via Fiore dei Liberi n. 23 - 33040 Premariacco (Udine) - codice fiscale 80002850305 partita I.V.A. 00464600303.

2. Forma d'appalto e criterio di aggiudicazione: mediante asta pubblica tenuta secondo le modalità previste dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, col metodo delle offerte segrete in ribasso sull'aggio in favore del concessionario, posto a base d'asta (articolo 73, lettera c). Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento sulla stessa. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sulla base d'asta.

3. Aggio a base d'asta: 36% del gettito complessivo al concessionario; minimo garantito annuo in favore del Comune: euro 5.200,00.

4. Durata del contratto: anni tre a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5. Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11 novembre 2002.

Il bando integrale è disponibile presso l'Ufficio ragioneria - telefono 0432/729394.

Premariacco, 10 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Andrea Fabro

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di un automezzo tipo «pick-up» a servizio della squadra comunale di Protezione civile.

Si rende noto che il Comune di Premariacco indice per il giorno 25 novembre 2002 alle ore 15.00 un'asta pubblica per la fornitura di un automezzo tipo pick-up a servizio della squadra comunale di Protezione civile per un importo a base d'asta di euro 29.000,00 oneri fiscali esclusi.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso l'Ufficio tecnico comunale in via Fiore dei Liberi n. 23, telefono 0432/729202, nei giorni feriali, escluso il sabato e durante le ore d'ufficio.

Le ditte concorrenti potranno ottenere, previo pagamento dell'importo di euro 0,10 per fotocopia richiesta, l'intera documentazione attinente il presente bando. Altresì può essere visionato ed estratta copia del bando direttamente dal sito internet del Comune di Premariacco: www.premariacco.net.

Premariacco lì, 7 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giovanni Simaz

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Ente appaltante: Comune di Trasaghis piazza Unità d'Italia n. 7 - 33010 Trasaghis (Udine) tel. 0432/984070, fax 0432-984440 indirizzo e-mail segretario.trasaghis@eell.regione.fvg.it.

Oggetto del servizio affidamento del Servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011.

Sistema di aggiudicazione: asta pubblica ad unico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 30 settembre 2002.

Prestazione servizio riservata a società autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ritiro bando e visione atti di gara presso il Servizio economico finanziario del Comune - Ufficio ragioneria - durante le ore d'ufficio.

Termine di presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 28 novembre 2002.

Apertura dei plichi: ore 12.00 del 29 novembre 2002 presso la sede municipale.

Trasaghis, 7 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO:
Lucia Costantini

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
(Udine)

Estratto dell'avviso di licitazione privata per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Si rende noto che è indetta gara, mediante licitazione privata, per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri definiti all'articolo 20 dello schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

Il termine per la presentazione della richiesta di partecipazione è fissato alle ore 12.00 del giorno 7 novembre 2002.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale potranno essere richiesti all'ufficio servizi finanziari (telefono 0432/999002) o visionati sul sito www.trivignano-udinese.ud.it.

Trivignano Udinese, 7 ottobre 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott.ssa Daniela Tomasin

DIREZIONE DEGLI AFFARI FINANZIARI
E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di apparecchiature informatiche per la costituzione di n. 250 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.), ivi compresa la prestazione del servizio di manutenzione «on site» per n. 3 anni.

Decreti legislativi 358/1992 - 402/1998 - Direttive 93/36/CEE - 97/52/CE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax dell'Ente appaltante:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale Affari Finanziari e Patrimonio - Servizio provveditorato - corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste.

Telefono: (+39)040/3772232 - fax: (+39)040/3772383.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta.

b) Forma dell'appalto oggetto della gara:

Pubblico incanto.

3. a) Luogo della consegna:

Vari uffici nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

b) Natura dei prodotti da offrire:

CPA: CPV: 30020000, 30021230, 30021232, 30021431, 65211000, 72201000, 72501240.

Apparecchiature informatiche per la costituzione di n. 250 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.), ivi compresa la prestazione del servizio di manutenzione «on site» per n. 3 anni con una spesa massima presunta di euro 860.000,00 (I.V.A. esclusa).

c) Qualità dei prodotti:

- n. 250 PC Desk Top a tecnologia Intel(r)
- n. 250 Stampanti laser
- n. 250 Sistemi operativi Microsoft Windows 2000 Professional
- n. 250 Pacchetti software Microsoft Office Professional XP release in vigore al momento dell'offerta

Le caratteristiche dei prodotti sono definite nel capitolato d'appalto.

d) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste:

Non sono ammesse offerte parziali.

4. Termini di consegna:

1 (uno) P.L.M. a richiesta prima dell'ordine di fornitura, i rimanenti in 1 o 2 tranches nei termini di cui al capitolato speciale d'appalto.

5. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i capitolati d'oneri ed i documenti del caso:

All'Ufficio ed all'indirizzo di cui al punto 1.

b) Termine ultimo per la presentazione della richiesta:

14 novembre 2002.

c) Costo per tali documenti:

Gratuito.

6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

25 novembre 2002.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate:

All'indirizzo di cui al punto 1.

c) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte:

Italiano.

7. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:

I rappresentanti delle Imprese che hanno inviato offerta.

b) Data, ora e luogo dell'apertura:

• Apertura dei plichi in seduta pubblica per il controllo della regolarità della documentazione: il 26 novembre 2002 - ore 10.00 (dieci).

• Apertura delle offerte economiche per l'attribuzione dei punteggi definitivi: in seduta pubblica il 4 dicembre 2002 - ore 10.00 (dieci) (salvo rinvio previa comunicazione).

Luogo delle sedute pubbliche - corso Cavour n. 1.

8. Cauzione ed altre forme di garanzia richieste:

Le ditte partecipanti dovranno costituire deposito cauzionale provvisorio di euro 10.000,00.

La cauzione definitiva da costituirsi entro 20 giorni dall'aggiudicazione sarà pari al 5% dell'importo dell'appalto.

Le modalità e le forme consentite per la costituzione della cauzione sono descritte nel capitolato speciale d'appalto.

9. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento:

Al pagamento si farà fronte con i normali fondi iscritti a bilancio secondo le modalità del capitolato speciale d'appalto.

10. Forma giuridica del raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:

Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992.

L'Impresa che appartiene ad un'associazione non può partecipare alla gara, né singolarmente, né con altre imprese.

11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore ed informazioni e modalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere:

Le imprese partecipanti sia singolarmente o in raggruppamento - pena l'esclusione dalla gara - dovranno produrre a corredo dell'offerta economica e di quanto specificatamente previsto dal capitolato speciale d'appalto i seguenti documenti:

1. Copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore firmatario.
2. (per le sole imprese operanti in Italia che occupano oltre 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti che abbiano fatto assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).

   La certificazione prevista dall'articolo 17 della legge 22 marzo 1999, n. 68 di ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili rilasciata dagli uffici competenti a pena di esclusione dalla gara.
3. Una o più referenza/e bancaria/e;
4. Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione che riporti:
   - Denominazione o ragione sociale, sede, partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale a nome del legale rappresentante o delle persone autorizza-

te ad impegnare legalmente l'Impresa e di eventuali procuratori firmatari;

- (per le Imprese operanti in Italia) che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso le Camere di commercio, per l'attività oggetto dell'appalto e che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della stessa dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di avere e/o di impegnarsi a costituire e mantenere in Regione un Centro di Manutenzione;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non aver presentato offerta con le altre imprese con le quali ha in comune: il titolare, per le ditte individuali, o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza, per le società, e che non vi siano altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- un fatturato globale nell'ultimo triennio (1998-2001) almeno pari ad euro 10.000,00;
- (per le Imprese operanti in Italia) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 490/1994.

Per i concorrenti stranieri:

Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli stati della Comunità europea, si applica l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Per i legali rappresentanti di Imprese concorrenti aventi sede in stati non appartenenti alla Comunità europea, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

200 giorni dalla data fissata per la presentazione della stessa.

13. Criterio di aggiudicazione:

Con le modalità previste dall'articolo 19, comma 1), lettera a) del decreto legislativo 358/1992 come modificato dal decreto legislativo 402/1998 ed articolo 26, comma 1, lettera b) della direttiva 93/36/CEE.

14. Divieti di varianti:

Sono ammesse varianti migliorative delle caratteristiche minime delle apparecchiature indicate in capitolato.

15. Altre informazioni:

L'Amministrazione si riserva di verificare anche successivamente le dichiarazioni prodotte.

Il presente bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti, consultati o ritirati, nell'orario d'ufficio (9.00-13.00) da lunedì a venerdì presso la Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato - c.so Cavour n. 1 - 34132 Trieste - tel.: (+039)040/3772232.

Norme finali

- tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori e quindi a pena di esclusione;
- tutte le modalità di partecipazione disposte nel presente bando sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità dell'Amministrazione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, per quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni.

Privacy: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

21 marzo 2002.

17. Data di invio del bando:

11 ottobre 2002.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

11 ottobre 2002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

COMUNE DI BUTTRIO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda alle Officine». Determinazione 8 ottobre 2002 n. 545 (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

(omissis)

DETERMINA

Di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda alle Officine» ai sensi della legge regionale 2/2002, come albergo a «tre stelle», con validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

Di approvare la suddetta denominazione.

Di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

Buttrio, lì 8 ottobre 2002

IL RESPONSABILE:
Ceschia

COMUNE DI CANEVA
(Pordenone)

Modifica dell'articolo 52 dello Statuto comunale.

Si informa che il nuovo testo dell'articolo 52 dello Statuto comunale come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 20 luglio 2002 è il seguente:

«Art. 52

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale.

2. Non sono ammessi referendum inerenti le seguenti materie:

- Tributi e bilancio.
- Designazioni e nomine.
- Problemi del personale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.

4. Il procedimento di indizione, svolgimento, ed attuazione del risultato del referendum sono regolati da apposito Regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Paola Rover

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
(Pordenone)

Classificazione di strutture ricettive alberghiere.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-COMMERCIO

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2,

RENDE NOTO

CHE con propria determinazione n. 1382 del 25 settembre 2002, integrata con successiva determinazione n. 1414 dell'1 ottobre 2002 sono state classificate le seguenti strutture ricettive alberghiere site nel Comune di Casarsa della Delizia:

- albergo «Al Capriolo» - gestito da Morello Arnaldo - sita in via Plebiscito n. 22» - Albergo a tre stelle;
- hotel «Al Posta» - gestito dalla società Blue Tours S.r.l. - via Valvasone 12/14 - «Albergo a tre stelle»;
- hotel «Sporting» - gestito dalla società Hotel Sporting S.r.l. - via A. Moro n. 60 - «Albergo a tre stelle»;

- hotel 900 - gestita dalla Società Novecento di Piasentin Carlo & C. s.n.c. - via Menotti n. 62 - «Albergo a tre stelle».

Casarsa della Delizia, lì 8 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA E COMMERCIO:
dott. Giordano Carlin

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominata «Riva», in località Nave.

IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 dell'8 agosto 2002 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Riva» in località Nave;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

- che suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, dal 7 ottobre 2002 al 6 novembre 2002, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

- che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni;

- che le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Fontanafredda, 8 ottobre 2002

IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA:
arch. Stefano Re

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa privata denominato «Zona artigianale industriale D2 di Latisana - località Crosere».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.

AVVISA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, che con la deliberazione consiliare n. 42 del 20 settembre 2002, è stato adottato il P.R.P.C. d'iniziativa privata denominato «Zona artigianale industriale D2 di Latisana - località Crosere»; i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi e presentare al Comune, entro lo stesso termine, osservazioni ed opposizioni.

Latisana, 23 ottobre 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.:
arch. Chiara Bertolini

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata - zona omogenea C1 - lottizzazione n. 5 - denominato «Borgo Lacchin».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 43 del 14 maggio 2002, eseguibile a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata zona omogenea C1 - lottizzazione n. 5 denominato «Borgo Lacchin» e il relativo schema di convenzione urbanistica;

- la predetta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a far data dal 23 ottobre 2002;

- durante i trenta giorni di deposito del Piano predetto chiunque potrà prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni e/o opposizioni con esposto diretto al Sindaco redatto in carta legale.

Dalla Residenza municipale, 11 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Sergio Della Savia

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore del Porto di San Giorgio di Nogaro.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 51 del 30 settembre 2002 è stata adottata la variante n. 2 al Piano regolatore del Porto di San Giorgio di Nogaro approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 23 dicembre 1999;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 22 del 24 agosto 1987 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 20 (venti) giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 23 ottobre 2002, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati.

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito di cui sopra, decorrenti quindi dal giorno 13 novembre 2002 i proprietari ed i possessori degli immobili vincolati dalla variante in oggetto possono proporre opposizioni e chiunque può presentare osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Le osservazioni ed opposizioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il termine predetto.

San Giorgio di Nogaro, lì 9 ottobre 2002

IL SINDACO:
Tonino Occhioni

COMUNE DI SAVOGNA
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Oballa»: deliberazione della Giunta comunale 23 settembre 2002, n. 80. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Albergo Oballa» di Oballa Giuseppe ubicata a Savogna in via Ieronizza 5, della capacità ricettiva di n. 12 camere tutte dotate di acqua corrente calda e fredda di cui n. 7 dotate di bagni e servizi igienici autonomi, per complessivi n. 25 posti letto, il livello di classificazione «Albergo una stella»;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la possibilità di ricorso avverso il provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. (omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Franca Specogna

COMUNE DI SUTRIO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata - ambiti C1.2 e C1.3.

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 45 - punto 2 - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale del 6 aprile 2001 n. 7 esecutiva nelle forme di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata per ambiti «C1.2» e «C1.3» del P.R.G. comunale.

Copia della deliberazione unitamente agli elaborati tecnici rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune.

Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 7 ottobre 2002

IL SINDACO:
Enzo Marsilio

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata - ambiti C1.8 e C1.9.

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 45 - punto 2 - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale del 6 aprile 2001 n. 7 esecutiva nelle forme di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata per ambiti «C1.8» e «C1.9» del P.R.G. comunale.

Copia della deliberazione unitamente agli elaborati tecnici rimarranno depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune.

Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 7 ottobre 2002

IL SINDACO:
Enzo Marsilio

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione di Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata - Selene.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, a chiunque possa averne interesse che presso la segreteria del Comune trovasi depositato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Selene», in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni trenta, adottato da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 16 settembre 2002.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Terzo d'Aquileia, lì 2 ottobre 2002

IL SINDACO:
prof. Fulvio Tomasin

COMUNE DI DI ZOPPOLA
(Pordenone)

Determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa-culturale 7 ottobre 2002, n. 647. (Estratto). Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo da Luciano».

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare, ai sensi della legge regionale 2/2002, come alla Tab. «A» - alberghi -, la struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo da Luciano» ubicata in Zoppola, via Casarsa n. 106, frazione Orcenico Superiore, costituita da n. 19 camere e n. 31 posti letto, di cui è titolare la Soc. «Albergo da Luciano S.n.c. di Caldieraro Roberta & C.» codice fiscale e partita I.V.A. 01165100932, albergo a «tre stelle»;

3. la classificazione, a termini dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002, ha validità per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003;

4. di rendere noto che avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

Zoppola, 7 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE:
Raffaele Zol

Determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa-culturale 7 ottobre 2002, n. 648. (Estratto). Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Tuan».

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare, ai sensi della legge regionale 2/2002, come alla Tab. «A» - alberghi -, la struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Tuan» ubicata in Zoppola, via Nazionale n. 3, frazione Cusano, costituita da n. 17 camere e n. 31 posti letto, di cui è titolare la Soc. «Albergo Ristorante Tuan di Tuan Franco & C. S.n.c.« codice fiscale e partita I.V.A. 01224700938, albergo a «una stella»;

2. la classificazione, a termini dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002, ha validità per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003;

3. di rendere noto che avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

Zoppola, 7 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE:
Raffaele Zol

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA»
GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

In esecuzione di determinazione 944 del 30 settembre 2002 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

Requisiti specifici di ammissione (articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997):

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove d'esame (articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997):

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero,

in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

Normativa generale dei concorsi

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli n. 34, Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
   - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
   - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

   Devono inoltre dichiarare:
   - i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
   - il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (lire 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli, n. 34 - Gorizia precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

7. Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

8. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9. Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Conferimento dei posti ed assunzioni

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» di via Fatebenefratelli, n. 34 - Gorizia - tel.: 0481/592521-592522

E' possibile la consultazione su sito internet: http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

Al Direttore generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»
via Fatebenefratelli, n. 34
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ....
....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a .... il ....
- di essere residente a .... c.a.p. ....
  via/piazza .... n. ..... telefono ....
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ....
  (se cittadino italiano) *1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
  ....
  ....
  ....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto) ....
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: ....
- di aver prestato i seguenti servizi: (gli eventuali servizi presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
  ....
  ....
  ....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ....
  ....

Data ....

Firma ....

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

....
....
....
....
....
....
....

Allegati n. ....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

....

A.S.S. n. 2 «Isontina« - Via Fatebenefratelli, 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig...
nato/a il ....a...
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi................................in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante...n...................................... rilasciata dal...di...in data...............................

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

....

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a...

nato/a il........................a...

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Data..

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

....

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a..

nato/a il.........................a...

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Data...

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli, 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig...
nato/a il.....................................a...
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi................................in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante..n. .... rilasciata dal ....
di..in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di operatore socio-sanitario (O.S.S.) categoria «Bs» a tempo pieno.

In attuazione della deliberazione n. 625 dell'1 ottobre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

- n. 4 posti di operatore socio-sanitario (O.S.S.) categoria «Bs» a tempo pieno

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

   2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.), ovvero

   attestato di qualifica di A.D.E.S.T./O.T.A. riconosciuto equipollente alla qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.) dalle singole Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo del 22 febbraio 2002 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. I candidati dovranno produrre - pena la non ammissione al concorso - idonea certificazione o indicare gli estremi dell'atto regionale con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza del titolo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame:

• *prova pratica:* consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche attinenti alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: ruolo e competenze dell'operatore socio-sanitario (O.S.S.); igiene degli ambienti e delle attrezzature; assistenza diretta alla persona, in particolare per quanto riguarda l'igiene personale, la mobilizzazione e l'attività relazionale, strumenti di lavoro nell'équipe assistenziale;

• *prova orale:* vertente sulle materie oggetto della prova pratica ed inoltre su: aspetti psicologici legati all'attività di assistenza; l'integrazione socio-sanitaria; legislazione sanitaria e legislazione professionale.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 21/30).

I 40 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 20;

b) titoli accademici e di studio: punti 7;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si precisa che il titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, sarà valutato in proporzione al voto, qualora superiore al minimo richiesto per il suo conseguimento.

Qualora tale voto non venga specificatamente indicato, il titolo non sarà valutato.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friu-

li» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non sia desumibile da un documento probatorio allegato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - telefono 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (Udine)

...l... sottoscritt... .... (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio-sanitario (O.S.S.) categoria «Bs», bandito con deliberazione n. 625 dell'1 ottobre 2002.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....
- di risiedere a .... via .... n. .....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....)
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
....
- di essere in possesso del diploma di ....
conseguito il .... presso ....
con il punteggio di ....
- condizione di disabilità ex articolo 1, legge 68/1999 ....
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....
(dich. riservata ai candidati di sesso maschile)
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni:
....
....
....
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, redatto in carta semplice, datato e firmato.

Data, ...

....

(firma)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)